

CXL

TORNATA DI VENERDÌ 13 FEBBRAIO 1903

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Comunicazioni della Presidenza . . .	Pag. 5454
Disegni di legge:	
Concordato preventivo e piccoli fallimenti (<i>Seguito e fine della discussione</i>).	5460
AGUGLIA	5463
CASTIGLIONI	5476
CAVAGNARI	5461
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	5462
	5468-70-71-72-73-76-78-81
DI STEFANO	5470-71
INDELLI	5465
LANDUCCI	5475
	5477-78-79-80-81-82
LUZZATTO RICCARDO	5461-66-67-72-73
MARIOTTI	5461-65-67
RUBINI	5466
SORANI (<i>relatore</i>)	5464
	5470-71-72-73-76-80-81
Nomina e licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari (<i>Approvazione</i>)	5487
Monte-pensioni per i maestri elementari (<i>Approvazione</i>)	5482
Interrogazioni:	
Gratuito patrocinio:	
DE GIORGIO	5455
TALAMO (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5454-55
Sospensione della esecuzione di sentenze, ecc.:	
DE GIORGIO	5455
TALAMO (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5455-56
Vaglia postali:	
DE GIORGIO	5456
SQUITTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5456
Stazione ferroviaria di Vogogna (linea Domodossola-Arona):	
FALCIONI	5457
NICCOLINI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5456
Ispettore scolastico di Asti:	
CORTESE (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5457-58
NOFRI	5458
Libretti ferroviari dei maestri elementari:	
CORTESE (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5458
GATTONI	5459
Vendita dei tabacchi italiani nelle Repubbliche del Plata:	
GAETANI DI LAURENZANA	5460
MAZZIOTTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5459
Stazione ferroviaria di Massa e Carrara:	
CHIESI	5460
NICCOLINI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5460
Osservazioni e proposte:	
Processo verbale:	
DEL BALZO CARLO	5453
PRESIDENTE	5454
Lavori parlamentari:	
CHIESI	5492
CICCOTTI	5491-92-93
DI STEFANO	5493
PRESIDENTE	5491-92-93
ZANARDELLI (<i>presidente del Consiglio</i>)	5492-93

La seduta comincia alle 14.10.

Ceriana-Mayneri, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Dichiarazioni sul processo verbale.

Del Balzo Carlo. Domando di parlare sul processo verbale.

Presidente. Ne ha facoltà.

Del Balzo Carlo. Sento il dovere di constatare un fatto e di rivolgere al signor presidente una preghiera.

Nel resoconto stenografico delle due mie interpellanze ultime del due corrente ho trovato tutte le interruzioni fatte a me dagli onorevoli ministri, ma non ho trovato tutte le interruzioni mie fatte loro in risposta. (*Si ride*).

Una delle interruzioni non raccolte dagli stenografi fu provocata da un'interruzione del deputato Aprile, alla quale si afferrò l'onorevole ministro Giolitti, come a cavallo di ritorno, poichè, mi voleva attribuire una certa intermittenza della quale io lo avevo giudicato infermo.

La mia risposta inoffensiva e che esprimeva tutto il mio pensiero «io ho la febbre permanente di libertà», non è stata messa nel resoconto stenografico, sebbene pronunciata ad alta voce e riprodotta da tutti i resocontisti della tribuna della stampa. Ciò mi conferma nel convincimento che fra gli stenografi debba esservi qualcuno che abbia delle orecchie ministeriali. (*Si ride*).

Io quindi prego, Lei signor presidente, di voler disporre che ogni stenografo trascriva di suo pugno le sue cartelle; che ogni deputato abbia il diritto di vedere i discorsi dei suoi colleghi, anche se siano eccellenze, quando abbia avuto con loro uno scambio di botte e risposte. E questo in omaggio alla verità e alla sincerità.

Io sono sicuro che Ella acconsentirà al mio desiderio. (*Commenti*).

Presidente. È fatta facoltà a ciascun de-

putato di rivedere le bozze dei propri discorsi, ma non di alterarli!

Del Balzo Carlo. Non ho domandato questo.

Presidente. Del resto Ella sa che nessun deputato ha diritto che sieno raccolte le interruzioni.

Del Balzo Carlo. Tutte quelle dei ministri sono state raccolte.

Presidente. Qualche volta l'interruzione è raccolta quando dà occasione all'oratore di rispondere e per chiarezza della discussione; allora si trova che fa parte del resoconto: se è staccata, evidentemente il deputato interruttore non ha, ripeto, alcun diritto di vederla inserita nel resoconto.

Ad ogni modo si farà menzione delle sue osservazioni nel processo verbale.

Del Balzo Carlo. Le mie risposte erano appunto provocate da interruzioni.

Presidente. Il processo verbale è approvato.

Comunicazioni.

Presidente. Dal sindaco di Torino ho ricevuto il seguente telegramma:

« A nome della città di Torino profondamente ringrazio Vostra Eccellenza delle condoglianze ad essa rivolte per la dolorosa circostanza della morte di Bartolomeo Gianolio e prego Vostra Eccellenza estendere cotesti ringraziamenti alla Camera dei Deputati.

« Sindaco Badini. »

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Tornielli, di giorni 10; Francica-Nava, di 5; Fortis, di 8 e Maraini, di 10. Per motivi di salute, gli onorevoli Visocchi, di giorni 30; Rizza Evangelista, di 15.

(Sono conceduti).

Petizioni.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dare lettura del sunto delle petizioni.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge:

6035. L'avvocato Pier Biagio Casoli trasmette il voto dei cittadini del circondario di Pavullo nel Frignano, adunati in pubblico comizio, con cui si fa istanza perchè non venga introdotto nella nostra legislazione l'istituto del divorzio; e si approvino invece le disposizioni relative alla ricerca della paternità.

6036. La Camera di Commercio di Potenza fa istanza perchè si introducano modificazioni nel disegno di legge forestale.

6037. Bavettoni Girolamo ed altri proprietari di boschi nel Comune di Schio (Vicenza) fanno istanza perchè in occasione della discussione del disegno di legge forestale si tenga conto di norme speciali che essi propongono circa la raccolta ed il trasporto delle legna tagliate.

6038. Il Consiglio comunale di Borgo a Mozzano (Lucca) fa voti perchè la Camera non approvi il disegno di legge forestale, così come le venne presentato.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

È prima iscritta un'interrogazione dell'onorevole De Giorgio al ministro dei lavori pubblici...

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Mi permetto di pregare l'onorevole interrogante di voler rimandare la sua interrogazione al giorno in cui si svolgeranno le interpellanze sullo stesso argomento.

De Giorgio Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

De Giorgio. Io non mi oppongo a questo rinvio, ma trattandosi di questione urgente e di grande interesse per la regione abruzzese, pregherei che lo svolgimento della mia interrogazione avvenisse nella seduta di lunedì prossimo.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Sta bene.

Presidente. Ma è rimandata a quando si svolgeranno le interpellanze?

De Giorgio. Sissignore, poichè le hanno riunite tutte.

Presidente. Sta bene.

Segue un'altra interrogazione dell'onorevole De Giorgio, al ministro di grazia e giustizia « sul divieto fatto alle autorità giudiziarie di concedere il gratuito patrocinio a persone, che quantunque povere, abbiano coniuge o genitori benestanti. »

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Talamo, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Posso assicurare l'onorevole De Giorgio che noi non abbiamo emanato alcuna circolare nel senso indicato dalla sua interrogazione; e per le investigazioni fatte posso assicurargli che nemmeno dai precedenti ministri è mai stata fatta una simile circolare per regolare il gratuito patrocinio. Forse si tratterà di istruzioni speciali date da qualche capo di Corte ai suoi dipendenti

delle quali però al Ministero non esiste alcuna traccia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Giorgio per dichiararsi o no soddisfatto.

De Giorgio. Dovrei dichiararmi soddisfatto della cortese risposta data dall'onorevole sotto-segretario di Stato alla mia interrogazione, però deve spiegare le ragioni che la consigliarono. Che una circolare esista, non vi è dubbio, ma ne ignoro però la data; e questa circolare fu emessa in seguito a sentenze della Corte di Cassazione e fu notificata a tutte le commissioni del gratuito patrocinio, che richiedono oggi non solo il certificato di povertà di colui che domanda le spese a credito, ma ancora quello del coniuge o del rappresentante dei minori a nome proprio. A questa circolare si è data poi una interpretazione assai larga, imperocchè anche i magistrati penali, pretendendo che, quando si tratti di imputati che hanno i genitori o il coniuge benestante, occorre esibire anche i certificati di povertà di costoro, diversamente negano le spese a credito. Con la introduzione del fiscalismo in materia di giudizi penali, si viene a limitare, anzi a distruggere, l'esercizio del diritto della difesa, ed è perciò che io mi sono permesso di richiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sul grave argomento; ma una volta che egli assicura, che non esiste alcuna disposizione in proposito, io debbo augurarmi che molti corpi giudiziari vogliano per l'avvenire mutare sistema.

Talamo, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Talamo, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Non voglio dare una smentita all'onorevole De Giorgio, ma dalle ultime sue parole mi sembra che egli dubiti che la circolare ministeriale vi sia. Io gli ripeto che noi non l'abbiamo emanata, e non ci risulta che circolari di questo genere siano state emanate dai nostri predecessori. Debbo quindi ritenere che vi sia qualche equivoco. Se l'onorevole De Giorgio vuole illuminarmi e darmi le indicazioni precise, indagherò e verificherò, poichè dovrebbe trattarsi in ogni modo di cosa che rimonta a molti e molti anni fa, e della quale al mio Ministero non hanno saputo rendermi conto. Siccome credo che nel merito l'onorevole interrogante abbia ragione, non avremmo nessuna difficoltà a modificare questa circolare, se esiste.

Presidente. Così è esaurita questa inter-

rogazione dell'onorevole De Giorgio. Ora ne viene un'altra dello stesso onorevole De Giorgio al ministro di grazia e giustizia « per sapere perchè non tutti i rappresentanti del Pubblico Ministero sospendano, durante i lavori dell'istruttoria dei ricorsi per grazia, l'esecuzione delle sentenze portanti condanne appena inferiori a cento giorni di privazione di libertà personale ».

Onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, ha facoltà di parlare.

Talamo, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. A questa interrogazione dell'onorevole De Giorgio non posso rispondere in modo preciso perchè non so quali siano i rappresentanti del Pubblico Ministero che non si attengono alla circolare che in questo caso esiste e che fu saviamente emanata dai nostri predecessori, imperocchè per le domande di grazia che non vanno al di là dei tre mesi, mentre dura l'istruzione della domanda, il provvedimento della sospensione può arrivare qualche volta molto tardi. Il ministro di quel tempo, in vista di ciò, delegò la facoltà di sospendere nel suddetto caso l'esecuzione della sentenza ai rappresentanti del Pubblico Ministero, ed io debbo ritenere, come la pratica mi dimostra, che la circolare sia osservata perchè molti rappresentanti del Pubblico Ministero sospendono la esecuzione della sentenza quando lo credono opportuno. Del resto, siccome l'ordinare o no la sospensione è facoltativo e non obbligatorio, anche quando la durata della pena non eccede i cento giorni, così può darsi che qualche volta la sospensione non sia stata accordata perchè le circostanze speciali del fatto non lo consigliavano, senza che perciò possa dirsi che la circolare non sia stata osservata.

Presidente. L'onorevole De Giorgio ha facoltà di parlare.

De Giorgio. Io dovrei dichiararmi soddisfatto della risposta datami dall'onorevole sotto-segretario di Stato se un fatto, che a me consta, non mi obbligasse ad affermare come non in tutte le Corti di appello si osservi la circolare in parola; e soggiungerò che in alcune Corti non si fa questione di opportunità, ma si nega addirittura al Pubblico Ministero la facoltà di sospendere la esecuzione delle sentenze che portano condanne a pene minime; e ciò è di grave danno, imperocchè se le sentenze diventano esecutive dopo 24 ore da che passarono in giudicato, non è possibile per le condanne a pene minime poter invocare la grazia sovrana senza la sospensione della loro ese-

cuazione, nè è possibile ricorrere al Ministero perchè mancherebbe il tempo a conseguire il relativo provvedimento.

Una volta però che l'onorevole sotto-segretario di Stato mi dice che la circolare verrà mantenuta io confido che tutte le Corti d'appello la vorranno osservare.

Talamo, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho nessuna difficoltà a dichiararle che richiederò l'autorità giudiziarie della Corte di appello di Aquila all'osservanza della circolare che credo giusta nell'interesse della giustizia.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione dell'onorevole De Giorgio.

Ne viene ora un'altra dello stesso onorevole De Giorgio... (Oh)!

Voci. È proprio la beneficiata dell'onorevole De Giorgio. (ilarità).

Presidente.. al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se dopo l'abolizione delle cartoline-valori vorrà dare facoltà alle collettorie postali per l'emissione di vaglia con somme limitate. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Squitti sotto segretario di Stato per le poste e per i telegrafi.

Squitti, *sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi*. Col regolamento del 1900 le antiche collettorie postali vennero distinte in ricevitorie di terza classe e collettorie propriamente dette. Ora i collettori, a norma del regolamento, non sono contabili, e chiunque non è contabile non può essere autorizzato all'emissione dei vaglia. Ma la difficoltà mossa dall'onorevole De Giorgio ha del fondamento specialmente se si considerino le nuove condizioni della emissione dei vaglia. Ebbene, nello stesso regolamento del 1902 si è stabilito che i collettori potessero rendersi intermediari fra il pubblico e gli uffici postali fino all'ammontare di lire 50 e non solo per i vaglia, ma anche per le assicurate, e per i pacchi valori. Questo è il temperamento possibile, stando le cose come ora si trovano; ma l'amministrazione postale tende ogni giorno più a trasformare le collettorie esistenti in ricevitorie di terza classe. Forse in pochi anni le collettorie odierne non esisteranno più, ed allora ciò che lamenta l'onorevole De Giorgio sarà completamente eliminato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Giorgio per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

De Giorgio. Il nuovo vaglia postale indubbiamente ha portato dei vantaggi, ma

ha portato anche dei danni come quello che io ho rilevato nella mia interrogazione. È vero che si è stabilito un certo rapporto fra le colletterie e gli uffici postali che fanno da intermediari, come ha dichiarato l'onorevole sotto-segretario di Stato; però non si vince il ritardo, nè si evitano i pericoli ai quali siffatte operazioni conducono.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto che tra breve potremo avere la trasformazione delle collettorie in ricevitorie, ed io mi auguro che ciò avvenga prestissimo, ma non mi pare che per le condizioni del bilancio l'augurio si avveri tanto presto. In ogni modo credo che vi potrebbe essere qualche mezzo da adottare perchè dare la facoltà ai collettori di fare da intermediari e negare ad essi la facoltà di vendere direttamente cartoline postali è cosa che non comprendo. In ogni modo spero che il Ministero vorrà studiare la questione per vedere quale sia il mezzo pratico per risolverla a vantaggio del pubblico.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Falcioni al ministro dei lavori pubblici « per aver notizia se di fronte alla posizione topografica della comunità di Vogogna, cui fanno capo parecchi Comuni finitimi adagiati lungo la sponda destra del fiume Toce e la Valle Anzasca, importantissima per il suo sviluppo commerciale ed industriale, non ritenga più che opportuno indispensabile, sostituire la semplice fermata di Vogogna, statuita nel progetto della costruenda linea di accesso al Sempione, in una vera stazione ferroviaria, con tutti gli oneri, ma anche coi benefici inerenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Niccolini, *sotto segretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel capitolato di concessione della linea Domodossola-Arona venne stabilita la costruzione a Vogogna di una fermata anzichè di una stazione. Di questa questione si occupò anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale ritenne inutile la costruzione di una stazione, poichè in prossimità della detta fermata esiste già altra stazione sulla linea Domodossola-Novara, che potrà a suo tempo essere allacciata con la fermata. In tal modo la fermata sarà adibita al servizio dei viaggiatori, mentre la stazione già esistente sulla linea Domodossola-Novara potrà disimpegnare il servizio delle merci a vantaggio delle popolazioni cui si interessa l'onorevole Falcioni. Ciò non toglie però che se, attivato il servizio

sulla nuova linea, si verificasse un aumento tale di traffico da giustificare la trasformazione della fermata in una vera e propria stazione, allora si possa vedere se la fermata debba essere trasformata in stazione. L'onorevole interrogante converrà meco che in questo momento la sua raccomandazione è certo prematura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falcioni per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Falcioni. Se io non ho motivo di essere grandemente soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, mi dichiaro però lieto delle buone intenzioni che egli ha voluto addimostrare ritenendo fino ad un certo punto giustificata la mia interrogazione.

L'onorevole Niccolini avrà certamente avuto sott'occhio il progetto della linea di accesso al Sempione, Arona-Domodossola. Egli, del resto, che ha consentito a noi valigiani dell'Ossola l'onore di una sua visita, che ci riuscì molto gradita, ricorderà come il Borgo di Vogogna sia importantissimo; ricorderà come fino a Vogogna le due linee, la vecchia e la nuova, procedano parallelamente, per divergere poi, sicchè la linea vecchia passi sulla sponda destra del fiume Toce, mentre la linea nuova dovrà proseguire lungo la sponda sinistra.

Questa semplice circostanza di fatto incontestabile deve impressionare chicchessia e far ritenere siccome assioma tecnico che là dove è il punto di diversione di due linee importanti non si possa stabilire una semplice fermata.

Ma v'ha di più, onorevole sotto-segretario di Stato: lungo la sponda destra del Toce sono situati 6 o 7 Comuni importanti i cui abitanti per valersi della ferrovia debbono necessariamente accedere a Vogogna come centro più vicino. Ora se a Vogogna si decreta una semplice fermata i passeggeri non saranno ammessi al passaggio dei treni diretti, i quali non si fermano, o quanto meno non dovrebbero sostare alle semplici fermate.

È ben vero che qualche volta accade il contrario, ma noi dobbiamo invocare la regola anche quando trionfa l'eccezione.

V'ha di più ancora: di fronte al Comune di Vogogna si apre la valle Anzasca importantissima per il suo commercio e le sue industrie, che comprende nove Comuni da Piedimulera a Macugnaga, regione frequentata specialmente nella stagione estiva, in

cui vi accedono d'ogni parte i forestieri per godere la vista degli smaglianti ghiacciai del monte Rosa.

Ora io domando all'onorevole sotto-segretario di Stato se sia possibile trascurare in tal modo gli interessi vitali ed i diritti sacrosanti di un numero così grande di Comuni, e di una plaga agricola industriale e laboriosa.

Io, svolgendo la mia interrogazione, ho creduto di sottoporre all'onorevole sotto-segretario di Stato una grave questione già proposta a codesto Ministero con una petizione elaborata dal Consiglio comunale di Vogogna.

Sono persuaso che egli la studierà con quella competenza che lo distingue, e che vorrà richiamare la Società Mediterranea ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici a considerazioni più rispondenti alla importanza della attuale linea d'accesso al Sempione, e più consone ai diritti di una intera regione. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Nofri al ministro dell'istruzione pubblica « per conoscere se approva l'operato dell'ispettore scolastico di Asti, il quale rifiuta sistematicamente di vidimare i certificati scolastici ad uso elettorale trasmessi pel suo visto, motivando il rifiuto col pretesto che « non sono accompagnati dai documenti originali da cui sono stati tratti », e quindi pretendendo implicitamente gli originali stessi da chi non può nè deve possederli. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. La circolare del ministro della istruzione pubblica del 21 maggio 1901, confermando le circolari del 1894, del 1898 e del febbraio 1901, tassativamente dispone che gli ispettori scolastici devono apporre il visto ai certificati scolastici per uso elettorale, sempre che risulti loro che i certificati stessi siano stati rilasciati in base a registri e verbali di esame e a documenti scolastici del tempo.

Per guisa che io non vedo la ragione per cui l'onorevole Nofri abbia a lamentarsi dell'operato dell'ispettore scolastico di Asti. Io credo che, non solo si debba approvare, ma encomiare, perchè egli si è attenuto strettamente alle tassative disposizioni del Ministero.

Presidente. L'onorevole Nofri ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della

risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Nofri. Evidentemente l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica non ha compreso, nella mia interrogazione, in che cosa consistesse, secondo me, la mancanza di quell'ispettore scolastico, perchè nella interrogazione io non potevo esporre particolarmente come passarono le cose fra l'ispettore scolastico ed un richiedente.

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Ho io la lettera!

Nofri. E mi spiego. Venne richiesto allo ispettore scolastico di Asti il visto di un certificato scolastico per uso elettorale. Egli evidentemente ha il dovere, come dice la circolare ministeriale, di accertarsi che questo certificato corrisponda ai registri della scuola; ma per far questo io mi domando: quale mezzo dovrà usare?

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Sono i Comuni che hanno i registri.

Nofri. Ora l'ispettore scolastico di Asti si è limitato a rispondere al richiedente: Spiacemi di non poter firmare gli acclusi certificati elettorali perchè non sono accompagnati dai documenti originali da cui sono tratti. Dunque, secondo l'ispettore scolastico di Asti, quel richiedente avrebbe dovuto mandare a lui nientemeno che i registri scolastici; ora questo è assurdo, tanto vero che un'altro ispettore scolastico, di non so quale Circondario del Piemonte, non ha fatto come l'ispettore di Asti; ma si è fatto mandare i registri scolastici dal Comune da cui i richiedenti avevano ricevuto i certificati.

L'ispettore scolastico di Asti avrebbe dovuto fare altrettanto: tocca a lui andare a verificare se i documenti sono conformi agli originali, e non al richiedente, perchè questi non li possiede e non potrà mai eseguire quello che l'ispettore scolastico d'Asti vuole; ed in questo modo tutti coloro che richiedono il visto da questo ispettore scolastico non potranno mai diventare elettori perchè sono nell'impossibilità materiale di poter portare a lui i registri.

Quindi, ripeto, secondo la circolare ministeriale, l'ispettore scolastico di Asti avrebbe dovuto egli stesso accertarsi della veridicità del certificato con l'andare egli direttamente a verificare i registri, oppure facendoseli mandare, perchè il Comune non li manderà mai codesti registri ad alcuno, qualunque sia il richiedente, mentre li manderà all'ispettore scolastico. È per ciò che, se l'onorevole sotto-segretario non mi dà

maggiori assicurazioni in conformità alle dichiarazioni che ho fatto, assolutamente io non posso dichiararmi soddisfatto.

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Col criterio dell'onorevole Nofri noi andremmo incontro ad un pericolo che è stato deplorato recentemente a Napoli, dove un ispettore, per aver messo il visto sopra certificati di proscioglimento sulla semplice parola del sindaco, accadde che questi certificati fossero trovati non solo irregolari, ma falsi.

Nofri. Ma tocca all'ispettore procurarsi questi registri; è questa la questione che io faccio.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Nofri.

Viene ora una interrogazione dell'onorevole Monti-Guarnieri al ministro della guerra « per sapere se e quando intenda provvedere alla sistemazione definitiva dei lavoratori scritturali d'artiglieria e genio. »

È presente l'onorevole Monti-Guarnieri? *(Non è presente).*

Segue la interrogazione dell'onorevole Gattoni al ministro dell'istruzione pubblica « sulla ritardata consegna dei libretti ferroviari ai maestri elementari del circondario di Lodi. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Il rilascio dei libretti ferroviari di cui si occupa l'onorevole Gattoni è andato soggetto ad un ritardo per le condizioni speciali del Ministero della pubblica istruzione; perchè il Ministero stesso ha dovuto rilasciare 31,531 libretti per maestri elementari, 12 mila per impiegati addetti a uffici governativi e 5 mila per le loro famiglie.

Le Ditte fornitrici, alla metà di gennaio, ne avevano mandati al Ministero appena 10 mila. Ad ogni modo posso assicurare l'onorevole interrogante che col 15 febbraio corrente tutti gli aventi diritto ne saranno forniti, e per quanto riguarda poi particolarmente il circondario di Lodi, posso assicurare che i libretti furono dal Ministero spediti pochi giorni prima che egli presentasse la sua interrogazione.

Presidente. L'onorevole Gattoni ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

Gattoni. Due parole sole, per giustificare l'opportunità della mia interrogazione.

Saranno sei mesi, che i maestri del circondario di Lodi hanno fatto la loro regolare domanda, hanno anche sborsato la somma occorrente (mi pare 50 centesimi, somma che, pei maestri, non è trascurabile), alla quale hanno aggiunto la spesa della fotografia da unirsi ai libretti ferroviari, e ancora non hanno potuto avere questi libretti, mentre essi sono già stati consegnati ai maestri dei circondari vicini.

E molti reclami mi furono presentati perchè questi poveri maestri erano obbligati, volendo ottenere la riduzione, a scrivere all'ispettore per aver le *richieste*, e dovevano quindi pagare le spese postali, ed anche quella delle raccomandate.

Tutto questo si risolveva, per quei maestri, in una perdita reale invece di un beneficio; e quindi vi era tra essi un malcontento che arrivò al punto, che si pubblicò sopra un giornale, che l'onorevole sotto-segretario deve conoscere, e che è il *Bollettino della Società Magistrale Lodigiana*, un avviso così concepito: « Mancìa competente a chi rinverrà i libretti ferroviari dei maestri lodigiani, smarriti dalla signora Minerva, percorrendo il Corso Burocrazia. » (*Ilarità*).

La ragione principale della mia interrogazione è stata quindi la speranza di prendere la mancia competente. (*Nuova ilarità*).

Viceversa, poi, ora l'onorevole sotto-segretario mi dice che da tre o quattro giorni questi libretti sono stati spediti agli interessati; e quindi io, mentre sono lietissimo di questo fatto pei maestri del circondario di Lodi, mi dichiaro dolente di non poter prendere la mancia. (*Viva ilarità ed approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Gaetani di Laurenzana interroga il ministro delle finanze « per sapere se, spirato il contratto per la vendita dei sigari e dei tabacchi italiani nelle Repubbliche dell'Argentina, del Paraguay e dell'Uruguay, sia stata chiesta alla Direzione generale delle private, e da questa accordata, una proroga e di quale durata, e come l'Amministrazione intenda di provvedere per l'avvenire ».

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. Il contratto al quale accenna l'onorevole interrogante, e che è relativo al privilegio dell'esportazione e della vendita dei tabacchi italiani nelle Repubbliche del Plata, è sca-

duto il 6 dicembre 1902. La ditta concessionaria Paats e Roches, di Buenos Ayres, era per quel contratto obbligata a comprare, ogni anno, dal monopolio italiano una quantità di tabacchi non inferiore a 340 mila chilogrammi. Il contratto era per cinque anni, durante i quali la ditta medesima adempì esattamente a tutte le sue obbligazioni, nell'ultimo anno però, cioè nell'anno 1902, per speciali circostanze, la ditta non potè effettuare l'acquisto e l'esportazione di quel *minimum* per cui si era obbligata dovendone ritirare ancora, a saldo, una partita di circa 137 mila chilogrammi.

La ditta si rivolse perciò al Governo chiedendo la proroga del contratto, per aver modo di ritirare dal monopolio italiano la restante quantità di tabacco, e per smaltire anche un grosso *stock* di tabacchi, che era rimasto invenduto in quelle Repubbliche. Vi furono trattative in seguito alle quali si venne al seguente accordo:

Non fu consentita alla Ditta la proroga del contratto, come accennerebbe l'interrogazione, ma semplicemente la facoltà di ritirare, gradatamente, a seconda del bisogno, i 137 mila chilogrammi di tabacco che aveva ancora l'obbligo di comprare, purchè l'acquisto avvenisse entro il 6 marzo venturo e la Ditta depositasse l'importo del prezzo di tutto il tabacco. La Ditta accettò le condizioni e versò in fatti la somma richiesta. Io non dirò all'onorevole interrogante, perchè sarebbe troppo lungo, quali considerazioni di equità e di giustizia abbiano indotto l'amministrazione a venire a quest'accordo che non arreca alcun danno all'interesse della pubblica amministrazione.

Dopo il 6 marzo prossimo, l'amministrazione sarà completamente libera, come sarà libero qualunque cittadino, di comprare alle scritte condizioni tabacco italiano e venderlo nelle repubbliche del Plata senza privilegio da parte di alcuno. Domanda ancora l'interrogante quali siano gli intendimenti dell'amministrazione per l'avvenire. Risponderò in termini molto brevi. Sono state presentate varie domande per ottenere il privilegio d'esportazione per un altro periodo. L'amministrazione non ha ancora dato nessuna risposta a queste domande, nè ha determinato con precisione la sua linea di condotta, perchè attende alcune informazioni le quali serviranno ad illuminare il Governo sulla via che gli conviene tenere per assicurare ed estendere quanto più sia possibile la vendita dei nostri tabacchi nelle repubbliche del Plata.

Io credo che queste dichiarazioni basteranno a soddisfare l'onorevole interrogante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gaetani di Laurenzana per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta data alla sua interrogazione dall'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

Gaetani di Laurenzana. Ringrazio l'onorevole Mazziotti della sua cortese ed esaurientissima risposta.

Trattandosi di tabacchi, mi ricordo sempre la voce indimenticabile di Imbriani che ne parlava qui con terrore; ma io non mi spavento, perchè ho fede in Lei e nella rettitudine dell'amministrazione italiana che saprà tutelare questo alto interesse della finanza nazionale, e farà sì che non abbiano ulteriore fortuna le concorrenze delle falsificazioni svizzere a danno dei nostri tabacchi.

Ad ogni modo, sono certo che l'amministrazione saprà evitare che attorno a questi importanti affari si costituiscano delle camarille o si vantino dei privilegi, perchè, ripeto, ho fiducia in Lei e nella oculata esperienza dell'integerrimo funzionario che presiede all'amministrazione delle private.

Presidente. L'onorevole Chiesi interroga il ministro dei lavori pubblici « sulla deficienza continua dei vagoni e del personale nella stazione di Massa-Carrara, causa di ritardi nel movimento delle merci e di grave danno all'industria marmifera. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Niccolini, sotto-segretario di stato per i lavori pubblici. Non è la prima volta che giungono a noi le lagnanze di cui si è fatto interprete l'onorevole Chiesi. È vero purtroppo che nelle stazioni di Massa e Carrara si verificano ingombri di carri ferroviari, sicchè subisce ritardi il trasporto dei marmi, il cui commercio è in un periodo di confortante attività.

Tale inconveniente è dovuto principalmente a deficienza d'impianti, perchè sono troppo limitate le banchine di carico e si ha pure deficienza di binari di ricovero. A ciò si aggiunga che, per le spedizioni all'estero, assai frequenti a Carrara, occorrono tipi speciali di carri e che però si debbono, con frequenza, fare apposite manovre per separare i carri diretti all'estero da quelli da inoltrarsi per l'interno; manovre che aumentano le difficoltà per l'inoltro dei vagoni, data la limitata estensione dei binari, specialmente nella stazione di Carrara.

Di tale stato di cose la nostra Amministrazione si era già occupata e però ha fatto compilare un progetto di ampliamento non solo della stazione di Carrara, ma anche di Avenza, per la quale ultima stazione debbono transitare i carri vuoti diretti a Carrara e ripassare poi carichi. Il progetto, approvato in linea tecnica, trovasi ora per esame e parere presso il Consiglio di Stato.

Nella stazione di Massa gl'inconvenienti sono da attribuirsi a cause quasi identiche e si è incaricato il Regio Circolo di Genova di prendere accordi con l'ufficio sociale per la compilazione di un progetto di ampliamento e miglioramento di quella stazione.

In quanto poi alla deficienza del personale, risulta che essa ebbe a verificarsi tempo fa nella stazione di Massa, ma, in seguito a premure fatte presso la Società esercente, questa provvide subito a stabilire colà maggior numero di personale di fatica, per rendere più spediti i servizi di manovra pel carico e scarico delle merci.

Se questi inconvenienti tornassero a verificarsi, noi non resteremmo sordi ai giusti lamenti di quei bravi industriali, che meritano tutta la nostra considerazione, e ci adopereremmo nuovamente perchè il commercio non soffra colà ingiustificati incagli.

Presidente. L'onorevole Chiesi ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Chiesi. Sono grato all'onorevole sotto-segretario di Stato della sua risposta e ne prendo atto, confidando che le provvidenze reclamate per l'ampliamento della stazione di Massa-Carrara e per la più facile e pronta manovra dei vagoni, abbiano sollecita attuazione, perchè, altrimenti, il commercio ed il movimento industriale, che continuano con un crescendo prodigioso in quella stazione, ne avrebbero grandissimo danno.

Presidente. Essendo passati i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

La Camera rammenta che la discussione è rimasta sospesa, nella seduta di ieri, all'articolo 20.

A questo articolo, l'onorevole Aguglia ha

presentato un emendamento che è stato accolto.

Vi è poi il seguente emendamento:

Sostituire al primo capoverso il seguente:

« Essendovi però crediti contestati, la distribuzione del dividendo non si farà se non dopo le risoluzioni definitive sui medesimi.

« Mariotti, Aguglia, Vigna ».

L'onorevole Mariotti ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

Mariotti. La discussione avvenuta ieri non rende necessarie molte parole per dar ragione del modestissimo emendamento, che, insieme ai colleghi Aguglia e Vigna, ho presentato all'articolo 20. Già ieri l'onorevole Berio e l'onorevole Vigna, con le loro interrogazioni al relatore della Commissione, e l'onorevole Aguglia, con alcune considerazioni sull'articolo, dimostrarono gli inconvenienti, ai quali può dar luogo l'articolo 20, nei termini nei quali fu steso.

Noi crediamo che con il determinarsi che, anche per i crediti contestati, si debba fare il deposito giudiziale del dividendo, senza dire poi che il dividendo deve essere ripartito fra i creditori utilmente iscritti, si dia eccitamento a frodi, delle quali nella pratica abbiamo numerosi esempi. È però necessaria (per impedire le frodi, delle quali non è sempre facile nè possibile avere quella prova che darebbe diritto a domandare entro un anno la risoluzione del concordato a termine dell'articolo 32 di questo stesso disegno di legge), è necessaria, a parer nostro, una disposizione che determini per lo meno che la distribuzione del dividendo non si farà, se non quando sarà intervenuta la risoluzione definitiva su tutti i crediti sui quali è stata sollevata contestazione. Io so bene che si risponderà che qui noi siamo di fronte ad una procedura speciale e che il nostro emendamento tende in qualche modo a cambiare la natura del concordato preventivo, il quale non è da paragonarsi col concordato che segue alla dichiarazione di fallimento. Ma io replico a mia volta che, se noi vogliamo fare una legge che garantisca soprattutto la buona fede nei commerci, dobbiamo procurare di evitare, per quanto è possibile, tutte le frodi che continuamente avvengono e che principalmente consistono nel fare aumentare la somma dei debiti facendo presentare alla verifica un certo numero di crediti fittizi.

Quando si ammette che dopo distribuito il dividendo, se sieno dichiarati inammissibili alcuni dei crediti contestati, non si fac-

cia luogo ad alcun nuovo riparto, si viene a questo: che se i creditori fittizi erano d'accordo col debitore, questi, invece di dare il 40 per cento, come stabilisce la legge, avrà dato ai suoi creditori il 30 o il 25 per cento e qualche volta anche meno. E perchè? Perchè egli profitterà di tutte le somme rappresentate dai crediti contestati e riconosciuti inammissibili.

Ora pare a me che questo sia un inconveniente che denatura il disegno di legge e lo allontana da quel sistema di cautele e di garanzie che esso ha voluto introdurre in favore degli onesti commercianti. Dopo ciò io non aggiungo altre parole perchè mi pare che la ragionevolezza della nostra proposta sia abbastanza dimostrata con la semplice formula con cui noi l'abbiamo enunciata. (*Commenti*).

Luzzatto Riccardo. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatto Riccardo. Mi duole di dovermi dichiarare assolutamente contrario alla proposta testè svolta dal collega Mariotti.

A me sembra che la sua proposta contrasti precisamente ai fini della legge e crei una situazione molto più grave di quella che gli onorevoli proponenti immaginano, perchè il fine di questa legge è, per tutti coloro che con me l'hanno caldeggiata da molti anni, quello di rendere più spiccia la procedura dei fallimenti.

Il fine della legge è non soltanto di evitare possibilmente il fallimento a coloro che non lo meritano, o per le loro disgraziate circostanze o per la loro riconosciuta onestà, ma è anche quello di rendere più sollecita la procedura dei fallimenti in genere. Ora se noi introduciamo questa novità, di impedire la distribuzione del dividendo ai creditori incontestati, fino a quando vi sarà una contestazione a riguardo di altri, veniamo a creare tale situazione che nessun legale, che conosca un poco come vanno le cose, potrà mai consigliare ad un suo cliente di aderire ad un concordato preventivo, perchè, ammessa la novità che ho accennato, è certo che nessun creditore potrà mai sapere quando arriverà a prendere quel dividendo che gli è offerto.

Odo dire che si vogliono evitare le frodi. Ebbene, io mi permetto di affermare all'onorevole Mariotti che il suo emendamento segnerrebbe precisamente un eccitamento alle frodi stesse.

Si supponga che un debitore, un negoziante, il quale non può pagare la totalità

dei suoi debiti, offra ai suoi creditori un concordato e poi faccia figurare debiti fittizi.

Ebbeanè, accogliendo l'emendamento dell'egregio collega Mariotti, secondo il quale la distribuzione del dividendo non si dovrebbe fare se non dopo le risoluzioni definitive delle contestazioni, si avrebbe la conseguenza finale che il debitore rimanderebbe a tempo indeterminato ogni pagamento, mettendo così i creditori nella necessità di consentire nuove agevolazioni per finirla.

Mariotti. Ci penseranno gli altri creditori a far risolvere la lite.

Luzzatto Riccardo. Grazie tante! Saranno dunque necessarie delle liti per poter avere quel po' di percentuale!

Conchiudo col dire che il vostro emendamento produrrebbe l'effetto di far sì che il concordato preventivo non potesse mai avvenire perchè nessuno potrà mai consigliare di aderire ad un accordo il cui effetto dipenda da terzi, e del quale anche una persona sola potrebbe impedire l'adempimento. Con questo emendamento si turberebbe tutta l'economia della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni dell'onorevole Riccardo Luzzatto, che alla dottrina giuridica, specialmente in materia commerciale, accoppia l'esperienza, basterebbero a sgombrare dall'animo di chiunque i dubbi nuovamente oggi sollevati dall'onorevole Mariotti, e a consigliare la reiezione del suo emendamento. Egli propone che quando vi siano crediti contestati la distribuzione del dividendo non si faccia se non dopo che siasi deciso intorno ai medesimi. Crediti contestati? Quali? In quale misura? Basterebbe, stando alle parole dell'emendamento, che in un'azienda commerciale che ascendesse a un valore notevole sorgesse contestazione sopra crediti di poche decine di lire per sospendere la risoluzione del concordato, con pregiudizio dei creditori ammessi, i quali dovrebbero spesso aspettare per anni. Tale sarebbe l'effetto della voluta sospensione al riparto del dividendo. Non occorre che mi fermi a porre in luce i molteplici e gravi inconvenienti d'un metodo ugualmente dannoso al debitore ed ai creditori e che allontanerebbe perfino il pensiero di chiedere il concordato preventivo. Se poi si mirasse ad un altro scopo, cioè a quello di far luogo ad una ripartizione nuova, quante diverse ipotesi non converrà prevedere secondo che i crediti contestati siano in parte o interamente ri-

conosciuti, o alcuni esclusi ed altri no. Inoltre, ammessa la sospensione per tale causa, perchè non si dovrebbero riconvocare i creditori? E quindi si dovrebbe ridurre al nulla ciò che il tribunale ha omologato con la sua sentenza.

Ora è facile scorgere che tutto questo contraddice ai principii e ai criterii fondamentali del disegno di legge, elimina i vantaggi della studiata speditezza della procedura, offende l'essenza stessa dell'istituto del concordato preventivo quale è concepito e quale lo si è voluto negli articoli finora approvati. Esso è un istituto che si propone di antivenire e risparmiare il fallimento al debitore, il quale dimostra che i suoi debiti non sono effetto di atti disonesti e colpevoli per inconsiderata gestione della sua azienda, dandogli modo di offrire una definizione amichevole mediante la garanzia del pagamento di una somma determinata e secondo le norme di una procedura speciale diretta e sorvegliata dall'autorità giudiziaria. Queste norme sono tanto rigide e severe che rendono molto difficile il verificarsi dell'ipotesi dell'onorevole Mariotti, che cioè il debitore possa far figurare dei crediti fittizi per ingrossare il passivo.

E se in qualche eventualità ciò potesse accadere, ho già detto e giova ripeterlo: in questo caso, se il debitore non giustificasse che i suoi debiti sono effetto del dissesto finanziario non imputabile ad alcuna delle cause per le quali egli non sarebbe meritevole del beneficio del concordato preventivo, non solo troverebbe un ostacolo ad ottenerlo, ma si esporrebbe al pericolo di essere dichiarato fallito.

I timori e le supposizioni dei contraddittori si fondano sopra un preconconcetto, che nasce dall'abitudine e dalla pratica acquistata dalla trattazione o dallo studio delle questioni attinenti al concordato successivo al fallimento; e si ragiona quindi in base ai risultati ed agli inconvenienti che talvolta esso produce.

Inoltre si dimentica molto facilmente quale è l'effetto giuridico del nuovo istituto. La Commissione che lo studiò, composta, come sappiamo, di eminenti giuristi e pratici, nella dotta relazione del professore Bollaffio, ha osservato che l'effetto giuridico del concordato preventivo è sinteticamente questo: ridurre i crediti, e costituire una modalità di pagamento che vincola, nel futuro creditori e debitori, ed esclude ogni ulteriore pretesa da parte dei medesimi.

Or, posto che tali sono e debbono essere gli

effetti giuridici del concordato, indubbiamente sarebbero resi nulli dalla proposta che oggi si vorrebbe adottare; poichè si darebbe ai creditori il diritto, che la legge esclude in modo assoluto, di domandare il residuo che essi abbandonarono col concordato. Si è obiettato che i crediti contestati hanno potuto influire nelle deliberazioni della maggioranza. Ma a parte che è strana la pretesa che il legislatore debba snaturare un istituto, in previsione d'un evento di cui gl'interessati sono a conoscenza, che hanno anche nel dibattito del concordato potuto prevedere e valutare pienamente, a parte ciò, dal punto di vista teorico non è esatto che la maggioranza sia il solo elemento decisivo, e che un'eventualità qualsiasi, che possa far supporre una modificazione, della stessa maggioranza dopo l'omologazione influisca a togliere o a cambiare gli effetti del concordato. Perchè dovremmo supporre che essa non abbia tenuto conto di tutto, anche del debito contestato, quando ha preferito alla procedura esecutiva il pagamento di una somma che non può essere inferiore al 40 per cento? Anche questa è una garanzia che la legge ha voluto appunto in relazione all'indole e alla natura del concordato preventivo. Dinanzi a questa, che mi pare giusta osservazione, si oppone il caso di frode. Ma appunto, come poc'anzi notai, si è ciò previsto col ristabilire l'articolo 32. E intorno ad esso giova notare che la Commissione governativa volle limitare ad un anno il tempo per l'impugnativa. E giustificò questo termine breve per la considerazione che il concordato preventivo involge troppi interessi, che nella definizione amichevole trovano una rapida ed economica soluzione, perchè si conceda che senza grave causa e senza limite di tempo sia messo nel nulla.

Non posso quindi accettare l'emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

Aguglia. L'onorevole Luzzatto, combattendo il nostro emendamento, ha dimostrato, o per lo meno ha cercato di dimostrare, che esso condurrebbe ad indagini maggiori, e quindi ad inutili lungaggini che sarebbero in contraddizione col concetto fondamentale di questo disegno di legge, che è quello di far presto.

Ma io osservo che questo disegno di legge dovrebbe avere anche un altro scopo, oltre quello di far presto, e cioè il far bene.

Ora le lungaggini cui allude l'onorevole

Luzzatto si potranno certamente evitare solo che egli tenga conto della condizione dei veri creditori, i quali avranno tutto l'interesse vero di far definire al più presto le contestazioni..

Luzzatto Riccardo. Faremo molte cause.

Aguglia. ... No, onorevole amico, perchè essi faranno di tutto per venire al più presto in possesso delle somme ad essi promesse. Ma l'onorevole ministro, come l'onorevole Luzzatto, non hanno risposto, a mio credere, alla maggiore obiezione che noi avevamo mosso ieri e nella quale insistiamo oggi; nessuno di essi ci ha dimostrato come con l'articolo così formulato si possano evitare quelle frodi delle quali si è a lungo parlato.

Noi abbiamo dimostrato invece la possibilità delle frodi, onorevole Luzzatto, perchè abbiamo detto, che alcuni debitori possono benissimo a tempo opportuno e con agio preparare il loro concordato preventivo, avendo dei compari ai quali fanno dare il titolo di creditori, mentre non sono che creditori fittizi. E quando si giunge alla risoluzione della contestazione, il debitore che cosa fa? Per lo spirito della legge e per le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, attribuisce a sè quelle quote.

Questo fatto costituisce assolutamente una enormità, e il consentirlo significa fomentare e facilitare la frode.

È possibile, onorevoli colleghi, che alcune quote del dividendo, le quali costituiscono parte del patrimonio del debitore, dopo la risoluzione definitiva delle contestazioni, essendo state accantonate, debbano andare a beneficio del debitore?

E non è evidente che la percentuale proposta del 40 per cento viene per tal modo ad essere diminuita in fatto?

Il debitore starà ad attendere il risultato delle sue male arti ed intascherà a suo tempo parte di quello che aveva fatto intravedere ai veri creditori per carpire dalla loro buona fede l'acconsentimento ad un concordato che si è fondato su basi false e delittuose.

Ora a me pare evidente che la frode ci sia e ci possa essere; ed è nostro dovere di fare di tutto per perseguirla e vincerla. Io accetterò magari un'altra formula, ma facciamo in modo che la Camera non voti una legge sotto l'impero della quale possano avvenire frodi gravissime, delle quali poi ci lagneremo a tempo opportuno, ma quando non saremo più in tempo per provvedere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

Cavagnari. Farò una semplice osservazione perchè sono stato preceduto dai due colleghi che hanno firmato l'emendamento. A me pare che il concetto inerente alla condizione del debitore sia che il patrimonio del debitore si deve supporre sempre acquisito ai creditori. Questo concetto di diritto comune non può esulare nel concordato preventivo.

Io temo, come i colleghi, la frode, ma vi faccio anche l'ipotesi che ebbi a fare ieri, che sorgano cioè delle contestazioni serie, contestazioni le quali siano destinate, in ultima analisi, ad accrescere il patrimonio del debitore.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. O a diminuirlo.

Cavagnari. A diminuirlo o lasciarlo nelle condizioni nelle quali si trova. È giusto che questo aumento di patrimonio vada a beneficio del debitore? Non può essere, deve andare a beneficio della massa, perchè è già stato riconosciuto che questo patrimonio appartiene alla massa dei creditori e non potete farlo ritornare al debitore, il quale implicitamente ne è spodestato il giorno in cui ha assunto l'impegno verso i creditori. La percentuale non può essere informata che alla consistenza dell'asse patrimoniale del debitore, sia pure in parte eventuale.

In quanto alle lungaggini della procedura mi pare che, veramente, le osservazioni che si sono fatte non abbiano un gran peso, per i motivi che hanno così bene esposti i colleghi che mi hanno preceduto; ma se anche su questo tema si potesse dubitare che la procedura spedita che si vuol tenere, potesse patire lungaggini, pare a me che l'emendamento potrebbe anche essere modificato nel senso che, essendovi dei crediti contestati, la distribuzione si facesse intanto in base alla sentenza di omologazione...

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Ma così sospende il concordato.

Cavagnari. ...salvo in quanto ai crediti contestati ad addivenire ad una distribuzione suppletiva. In questo modo mi pare che le lungaggini si eviterebbero, perchè la distribuzione del primo dividendo sarebbe regolarmente fatta.

Per questi motivi, credo che la Camera, se pur non voterà l'emendamento presentato dagli onorevoli Aguglia, Mariotti e Vigna, potrà quanto meno venire nella determinazione di approvare, per i crediti rientrati nel patrimonio del debitore, dopo risolte le contestazioni...

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Un altro concordato!

Cavagnari. ...una distribuzione di dividendo suppletiva; altrimenti si renderà più difficile il concordato che si vuol favorire, perchè verrà a mancare anche la speranza del ricupero dei crediti contestati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sorani, relatore. Nulla da parte della Commissione s'intende di aggiungere a quello, che già esaurientemente è stato detto dall'onorevole ministro e da altri colleghi contro questo emendamento. Mi preme soltanto di far notare una contraddizione che, esso adottato, sancirebbe contro i principî generali stabiliti nel Codice di commercio in materia di concordato successivo al fallimento. Io credo che tutta questa discussione sull'articolo 20 derivi solo dalla cura, che la Commissione ha avuto di dare le maggiori possibili garanzie ai creditori contestati mediante il deposito delle somme loro spettanti: poichè se non si fosse parlato di questo deposito non sarebbe venuto in mente all'onorevole Cavagnari ed agli altri colleghi di distribuire in seguito, come dividendo suppletivo, le somme depositate. Ora mi duole che questo scrupolo, posto dalla Commissione per assicurare maggiori garanzie ai creditori, abbia dato luogo a tutti questi equivoci: e sono infatti equivoci. Basta richiamarsi alle disposizioni dell'articolo 833 del Codice di commercio in materia di concordato successivo al fallimento dove è detto: « Le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti derivate dalla sentenza indicata nell'articolo 765 non hanno influenza sulla validità del concordato conchiuso. » Che cosa vuol dire ciò ch'è pure accolto in tutti i Codici dei paesi d'Europa? Che la convenzione stipulata fra debitore e creditore non cambia per effetto delle variazioni che avvengono per la sentenza che statuisce circa le contestazioni. Questo principio deve essere accolto anche nella legge speciale che stiamo discutendo, affinchè non vi sia contraddizione fra questa e i principî generali sanciti dal Codice di commercio. D'altronde le variazioni, che avvengono per la risoluzione delle contestazioni non possono avere alcuna influenza, perchè i creditori, quando accettano il concordato, si formano un concetto complessivo circa la bontà o meno delle proposte fatte dal debitore.

D'altra parte non bisogna darsi troppo pensiero del pericolo delle frodi che sono previste e punite non solamente dall'articolo 32 citato dall'onorevole ministro, ma anche dall'articolo 10.

Mariotti. Ma qui non basta l'articolo 10; e poi si tratta di tutt'altra cosa!

Sorani, relatore. In tutti questi casi avverrebbe una immediata dichiarazione di fallimento. Ma non basta. I dubbi circa la simulazione dei crediti che, anche non provata subito, si risolverebbe sempre in una censura alla condotta del debitore, varrebbe sempre a persuadere il tribunale per negare al debitore l'omologazione del concordato, perchè nel caso, per lo meno, ne sarebbe imminente.

Inoltre ripeto: o i libri sono in regola, e non ci può essere simulazione di crediti, e frode; o non sono in regola, e il tribunale dichiarerà il fallimento, se c'è sospensione di pagamenti, fino dal bel principio, e prima ancora che si apra la procedura di contestazioni di crediti.

Per queste ragioni la Commissione è dolente di non potere accettare l'emendamento degli onorevoli Mariotti, Cavagnari, Rubini ed altri colleghi.

Mariotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Mariotti. Io mantengo il mio emendamento, perchè, a dire il vero, non sono rimasto convinto dalle osservazioni fatte in contrario dal ministro e dal relatore. O concordato preventivo, o concordato successivo, il dividendo deve essere proporzionato al patrimonio del debitore. Ora la somma ripartita fra i diversi creditori quando è intervenuto il decreto che omologa il concordato, deve essere assicurata ai creditori: ed è strano che si voglia beneficiarne invece il debitore il quale per questa via invece di pagare per lo meno il 40 per cento, che è il minimo stabilito dalla legge, come dicevo prima, pagherà il 30, il 25 e forse ancora meno.

Il concordato preventivo è diretto ad evitare a coloro che non la meritano la vergogna del fallimento, ma non è diretto a sottrarre l'attività del debitore al ceto creditorio. I creditori, quando accettano il concordato preventivo e si contentano del 50 o del 40 per cento, non fanno un grazioso regalo al debitore: se ne contentano perchè non c'è modo di avere di più, e perchè, correndo l'alea del giudizio di fallimento, esso, con le spese, verrebbe a peggiorare non soltanto la condizione del debitore, ma anche la condizione loro.

È per ciò che io mantengo il mio emendamento, il quale è diretto ad evitare soprattutto quel genere di frodi che coloro i quali hanno la modesta pratica degli affari,

sanno essere la forma più comunemente adottata: cioè quella di commercianti immorali che, o falliti o vicini al fallimento, trovano amici che simulano la qualità di creditori, mentre invece non hanno mai avuto alcun rapporto di affari con loro.

Presidente. Verremo ora ai voti.

Indelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Sono due giorni che discutiamo di questo articolo.

Indelli. È la prima volta che io chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Indelli. Ho seguito attentamente la questione che si è fatta circa l'emendamento Mariotti, e veggio che qui vi sono due questioni da essere chiarite.

La prima è stata discussa ampiamente, la seconda mi pare di no. La prima è questa: bisogna sospendere tutto il dividendo per la pendenza dei crediti riservati. Il ministro ed il relatore hanno detto di no, e sono anch'io della loro opinione.

Ma poi c'è una seconda questione, e per questa è necessario intenderci. Quando si è accantonata una somma per questi crediti contestati, e questi risultassero in tutto o in parte inesistenti, a chi dovrà andare quella somma? Quanto alla prima questione, ripeto, sono d'accordo col ministro e col relatore, perchè anche nello stesso articolo 20 è detto che il tribunale pondererà, farà tutti gli studi possibili e quindi una garanzia l'abbiamo. Infatti in tutte le controversie giudiziali vi possono essere frodi. Ma poi vi è la seconda questione circa la quale non si sono intesi: accantonata questa somma per i crediti contestati, se i crediti in tutto o in parte svaniscono, a chi deve andare? Francamente, per questa parte sono d'accordo del tutto coi firmatari dell'emendamento, perchè in fondo quello che dice l'onorevole Mariotti è di una evidenza meridiana. Voi parlate del 40 per cento complessivo. Ora questo 40 per cento diventa il 20, il 25, il 30 se voi accantonate una somma, e dopo averla accantonata la restituite allo stesso debitore che ha finto di avere altri crediti. Per questa parte, autonomo quanto volete, il concordato preventivo deve sempre informarsi alla regola generale che ciascuno debba rispondere delle proprie azioni, e noi non gli possiamo far godere dei frutti della propria frode, il debitore lucrerebbe sulla propria turpitudine, come dicono i giureconsulti. Quindi sono intieramente con la sostanza dell'emendamento dell'onorevole Mariotti; anzi propongo un sotto-emendamento: cioè

che, se i crediti contestati risulteranno inesistenti, il resto della somma è distribuito ai primi creditori (*Interruzioni*) altrimenti, ripeto, il debitore, il commerciante profiteranno della propria turpitudine. (*Commenti animati*).

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma onorevole Rubini...

Rubini. Mi perdoni, onorevole presidente, ma la questione che si agita è grave; d'altra parte mi pare che sia così chiara come l'hanno espressa gli onorevoli Cavagnari, Aguglia e Mariotti, a cui in ultimo si è associato il decano onorevole Indelli, che mi sembra vi sia proprio qui un equivoco che bisogna eliminare, altrimenti si corre il rischio di andare sopra una strada sbagliata. L'onorevole Indelli ultimamente chiedeva: a chi appartiene il dividendo dei creditori contestati allorquando l'esistenza del loro credito non è riconosciuta? Deve andare a beneficio del creditore? E perchè non dovrebbe andare a suo beneficio quando la sua proposta non può essere che questa: di dare ai creditori tutto ciò che possiede ancora onde evitare il fallimento? (*Interruzioni*).

Voci. No! no!

Rubini. Sì signori, così deve essere, così vuole l'onestà; altrimenti il concordato preventivo fornirebbe il modo di sottrarre una parte di ciò che deve il debitore, che è già da considerare fallito, perchè non distribuisce il cento, ma il 40 per cento, di sottrarre una parte dei suoi averi a quelli fra i suoi creditori che sono riconosciuti veri e legittimi; il concordato preventivo non deve essere una copertura, un suo risparmio attraverso l'elenco dei creditori fittizi. Perdonate se a me, che pure ho qualche pratica di commercio, vengono parole accentuate ed amare a proposito, ma la cosa è così: il creditore che chiede il concordato preventivo per evitare l'onta di un fallimento, come dice l'onorevole Mariotti, non si sottrae al suo dovere di dare tutto quello che in quel momento possiede, che è riconosciuto liquido e realizzabile, alla massa dei suoi creditori già decurtati di una parte del loro avere. Come si potrebbe consentire che conservi per sé stesso una parte di questo suo avere?

Io ripeto quindi che vi deve essere equivoco, altrimenti si corre rischio di far cosa non buona.

Consento con l'onorevole Indelli di conservare, nella prima parte, le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 20 in quanto sottraggono la massa dei creditori

legittimi ad una attesa che non sarebbe consentanea al loro interesse; ma in quanto alla destinazione che concerne i crediti contestati, io non posso concordare con l'opinione dell'onorevole relatore nè con quella dell'onorevole ministro se questa opinione, (ed io qui torno a ripetere che mi pare si viva nell'equivoco) dovesse concludere per assegnare al debitore, che fa il concordato, tutto ciò che spetterebbe ai suoi supposti e non riconosciuti creditori, dopo, anzi, riconosciuti inesistenti.

Questa è la mia opinione: quindi, piuttosto che l'emendamento il quale fu presentato dagli onorevoli Mariotti, Aguglia e Vigna, io crederei opportuno aggiungere uno schiarimento al secondo capoverso dell'articolo 20 e questo schiarimento dovrebbe essere presso a poco in questi termini... (*Interruzioni*) dico presso a poco, perchè non ho studiato a sufficienza la forma. Dunque là dove è detto: « nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati » io aggiungerei: « allorquando il credito di questi non venga riconosciuto, o venga riconosciuto soltanto in parte, l'ammontare del rispettivo dividendo sarà ripartito in favore dei creditori riconosciuti in aumento della percentuale concordata. » (*Benissimo!*)

Questa è la formula onesta, leale e schietta per la quale si può mantenere all'istituzione del concordato preventivo la sua fisionomia, quale deve essere, giusta e morale. (*Benissimo!*)

Luzzatto Riccardo. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine. (*Conversazioni — Commenti*).

Presidente. Parli.

Luzzatto Riccardo. Onorevoli colleghi ed onorevolissimo signor presidente, io mi rivolgo anche a Lei perchè prima si discuteva un determinato emendamento ed invece ora si sta discutendo tutt'altra cosa.

Prima si discuteva se la contestazione fatta su alcuni crediti possa sospendere o no il riparto del dividendo. Si deve finire di discutere e liquidare questa questione. Però in occasione di questa discussione è sorto il dubbio a chi potesse spettare il dividendo contestato... (*Interruzioni — Conversazioni*).

Indelli. Ma è sorto fino da ieri.

Luzzatto Riccardo. Può essere sorto benissimo ieri od anche ieri l'altro, questo non importa niente: il fatto è che non si è pre-

sentato alcun emendamento che abbia tratto a questa questione. (*Rumori*).

Presidente. Ma la finiscano una volta.

Luzzatto Riccardo. Dunque è sorta un'altra discussione la quale certamente si ha il diritto di fare: però io mi permetto di osservare che si tratta di una questione del tutto indipendente dall'altra e quindi desidererei che si finisse di discutere l'emendamento degli onorevoli Mariotti, Aguglia e Vigna, riservandomi poi di parlare del nuovo emendamento, che non è stampato, ma che ora è stato a voce enunciato dall'onorevole Rubini. L'una cosa non si può confondere con l'altra: (*Interruzioni*) ed io domando che si metta ai voti innanzi tutto l'emendamento degli onorevoli Mariotti, Aguglia e Vigna.

Mariotti. Chiedo di parlare. (*Rumori — Conversazioni*).

Presidente. Ma Ella ha già parlato tre volte.

Mariotti. Desidero fare una dichiarazione.

Presidente. Parli pure.

Mariotti. Io desidero soltanto di dichiarare che l'emendamento da me proposto insieme agli onorevoli Aguglia e Vigna aveva precisamente lo scopo di impedire che quel margine che può risultare nella ripartizione dei dividendi andasse a favore del debitore piuttosto che dei creditori. Ora, siccome è stato presentato un emendamento molto più chiaro in questo senso dall'onorevole Rubini, io, anche a nome dei colleghi, dichiaro di associarmi a quell'emendamento, ritirando il mio.

Luzzatto Riccardo. Chiedo di parlare circa l'emendamento dell'onorevole Rubini.

Aguglia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma questa è discussione altro che d'avvocati. (*Si ride*).

Mariotti. Scusi, signor presidente; l'emendamento dell'onorevole Rubini...

Presidente. Ma io non ho questo emendamento dell'onorevole Rubini!

Mariotti. ... non è che una modificazione del mio. Ora le mandiamo il testo.

Aguglia. L'emendamento Rubini è il nostro modificato!

Rubini. Se mi dà un minuto di tempo, signor presidente, presenterò l'emendamento.

Presidente. Ma Ella sa, onorevole Rubini, che il regolamento non ammette la presentazione di emendamenti improvvisi se non sono sottoscritti da dieci deputati.

Mariotti. Ci sono le firme! (*Conversazioni animate*).

Presidente. L'onorevole Rubini ed altri dieci deputati presentano dunque il seguente emendamento in sostituzione del primo ca-

povero dell'articolo 20: « Allora quando il credito di questi... »

Scusino: che cosa vuol dire: questi? Il debitore, o il creditore? (*Si ride*).

Rubini. Il creditore!

Presidente. Dopo le parole: « Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati » si debbano aggiungere le parole: « allora quando il credito di questi non sia riconosciuto, o sia riconosciuto soltanto in parte... » (*Interruzioni — Conversazioni animate*).

Luzzatto Riccardo. Chiedo di parlare circa l'emendamento Rubini! (*Conversazioni animate — Interruzioni*).

Aguglia. Voi consacrate il furto! (*Conversazioni animate*).

Presidente. Facciano silenzio! Mi lascino finire.

Ripeto che l'onorevole Rubini insieme con altri dieci deputati propone la seguente aggiunta:

« Allora quando il credito di questi non sia riconosciuto, o sia riconosciuto soltanto in parte, l'ammontare del rispettivo dividendo sarà ripartito in favore dei creditori riconosciuti, in aumento del rispettivo dividendo. »

Intorno a questo emendamento ha chiesto di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo. Ha facoltà di parlare.

Luzzatto Riccardo. Io mi rendo perfettamente conto del sentimento che ha ispirato questo emendamento; è un sentimento di moralità. Si dice: se in fatto il debitore viene a spendere meno di quello che ha preventivato, non è giusto che egli profitti di questo margine.

Ma badiamo un poco alla materia che trattiamo: questa materia del concordato preventivo è, in sostanza, una materia di transazione; non si tratta di una somma determinata che il debitore possiede e che si debba ripartire tutta, per cui se c'è un avanzo...

Aguglia. No, no.

Luzzatto Riccardo. Onorevole Aguglia, stia zitto. (*Si ride*).

Si tratta di una vera transazione: il debitore possiede certe attività che egli valuta in un determinato modo; ed i creditori, onorevole Aguglia, sono chiamati a valutare a loro volta queste attività; e come valutano le attività così valutano anche il rischio che vi sieno più o meno debiti. Quando io so che vi sono crediti contestati, nello stabilire la percentuale, tengo conto delle

eventualità, e cioè che questi crediti possono essere ammessi, come tengo anche conto delle spese del giudizio.

Questo concordato, ripeto, è una transazione. Se voi volete che ciò che il debitore apparentemente risparmia per aver vinto una contestazione sia di nuovo ripartito, voi violate i termini della transazione. E ne volete la dimostrazione? Onde liberarsi del pagamento di un credito contestato il debitore deve fare una lite e deve spendere: ecco che voi vorreste creare una condizione di cose, per la quale uno spende e un altro profitta. Perchè ai creditori volete che ricada il riparto della somma risparmiata, mentre questa somma è risparmiata a costo di spese, e mentre di questo risparmio si è potuto e dovuto tener conto nello stabilire il concordato? Perchè, ripeto, nello stabilire il concordato, i creditori tengono conto di tutte le eventualità ed anche dei crediti contestati. (*Interruzioni e conversazioni del deputato Aguglia*).

L'onorevole Aguglia, che non può essere udito dalla Camera molto da lontano, si vendica facendosi udire dai vicini.

Aguglia. Ve lo dico netto: voi consacrate il furto. Adesso capite e rispondete.

Presidente. Onorevole Aguglia, non interrompa, e Lei, onorevole Luzzatto Riccardo, concluda.

Luzzatto Riccardo. L'onorevole Aguglia dice che la legge attuale consacra il furto.

Presidente. Oh! ma scusi, onorevole Luzzatto, tutto questo non è più discussione.

Luzzatto Riccardo. Non mi lasciano parlare!

Presidente. Veda di concludere.

Luzzatto Riccardo. Il Codice di commercio ora in vigore dispone in modo per cui gli effetti della contestazione stiano a beneficio o a carico del debitore. La legge proposta conclude agli stessi effetti. L'onorevole Aguglia vuol variare dicendo che questa è una frode: ed io credo che il legislatore non può avere avuto la intenzione di cresimare la frode.

Aguglia. E non l'ha, e non deve averla!

Luzzatto Riccardo. Credo che le ragioni le quali hanno persuaso il legislatore del Codice di commercio in vigore a stabilire così, debbano valere anche oggi; quindi voto contro l'emendamento Rubini.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Rubini?

Sorani, relatore. Non l'accetta.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Anzitutto, poichè ancora una volta si è parlato di frode, bisogna che la Camera tenga presente la disposizione testuale dell'articolo 32, alla quale già accennai, e che è bene leggere:

« Sull'istanza di qualunque creditore, proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologò il concordato, potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo. »

Quindi quante volte il debitore avesse alterato il passivo, o mistificato intorno all'entità del passivo, sia con crediti fittizi sia altrimenti, è ammessa l'azione di nullità del concordato.

L'onorevole Aguglia però dice: e la prova? Mi sorprende che egli, che pure è un avvocato, faccia questa obiezione.

Il legislatore dispone e dà norme per fatti che si provano (*Interruzioni*), non per le supposizioni. Questa è una teoria assolutamente nuova, come quella di voler stabilire come norma, costante nella legge che, quando il credito contestato non venga riconosciuto, dopo la sentenza di omologazione, deve l'ammontare di esso ripartirsi tra i creditori. Capisco che è difficile combattere una proposta per la quale si solleva una questione di moralità; si tocca tale corda che commuove tutti gli animi onesti, si eccita una reazione legittima contro qualunque provvedimento che paia offendere il senso morale. Ma proprio non vedo, e non ci può essere nel caso concreto una questione di moralità.

L'onorevole Sorani ha già ricordato la disposizione che regola gli effetti del concordato successivo al fallimento, alla quale io aveva accennato.

Il legislatore vuole che la procedura del fallimento chiusa col concordato, il quale sia omologato con una sentenza passata in giudicato, non possa essere riaperta e che i creditori non abbiano altri diritti al di là di quelli acquistati per effetto del concordato stesso.

Ora, perchè dovremmo modificare questo principio? E noti la Camera, perchè sta in ciò l'equivoco del ragionamento contrario, che, quando è avvenuta la dichiarazione e la procedura del fallimento, le azioni ed i diritti sul patrimonio del debitore passano nella massa a favore dei creditori.

Invece durante la procedura del concordato preventivo il caso è diverso: le condizioni personali e patrimoniali del debitore restano tali quali erano prima, tanto in relazione ai creditori, quanto rispetto ai terzi. Egli li chiama ad una definizione amichevole, dopo un giudizio preliminare del magistrato sulle cause del suo dissesto economico, discute coi creditori sullo stato del suo attivo e del suo passivo, offre ai medesimi invece dei suoi beni il pagamento di una somma che essi accettano. Ma non basta. Il tribunale deve ancora dare il suo giudizio e dichiarare se concorrono o meno le condizioni prescritte nella legge. Orbene, a nessuno è venuto mai in mente di giudicare offensiva del senso morale ed iniqua la disposizione del Codice di commercio, che non ammette deroga agli effetti del concordato del fallito, per la sua migliorata fortuna o perchè realizzi anche crediti controversi, e sarebbe poco morale fare uguale trattamento al debitore che per essere ammesso al concordato preventivo ha in suo favore la prescrizione *juris* riconosciuta dal tribunale di essere un debitore onesto?

Un'altra osservazione. Il concordato preventivo ha anche lo scopo di permettere che il debitore continui l'azienda commerciale.

E gli stessi creditori, tra i mezzi lasciategli per continuare gli affari oltre il dippiù del suo patrimonio, che gli rimarrà, pagata la percentuale, hanno potuto comprendere anche quello che potrebbe trarre ove si risolvesse a suo favore la controversia sul suo debito contestato.

Ma soprattutto esula ogni argomento in base di moralità ove si consideri la portata della disposizione intorno alla quale si disputa. Il debitore deve fino alla risoluzione della relativa vertenza depositare o garantire la somma per la percentuale dei crediti contestati. I creditori lo sanno; e accettando il concordato non possono non prevedere l'ipotesi che il credito sia dichiarato insussistente. Ma v'ha di più; la legge non vieta che essi tra le condizioni del concordato stabiliscano che la somma accantonata sia loro devoluta in aggiunta alla percentuale. Se essi non usano di questo loro diritto, perchè dovrebbe intervenire il legislatore e, peggio, improvvisando oggi un emendamento perturbatore? (*Ai voti! Ai voti!*).

Presidente. Verremo ai voti.

Al secondo comma di questo articolo dove è detto: « Nella stessa sentenza di omologazione il Tribunale ordina il deposito giu-

diziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati, » l'onorevole Rubini ed altri dieci deputati propongono questa aggiunta: « Allorquando il credito di questi, non venga riconosciuto o venga riconosciuto soltanto in parte l'ammontare del rispettivo dividendo sarà ripartito in favore dei creditori riconosciuti in aumento del rispettivo dividendo. »

La Commissione ed il ministro non accettano questa aggiunta su cui gli onorevoli Rubini e gli altri proponenti insistono. La metto a partito.

(*Dopo prova e controprova, questa aggiunta non è approvata — Commenti animati.*)

Metto a partito l'articolo 20.

(*È approvato.*)

Art. 21.

« Salvo patto contrario, stabilito o nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal Tribunale, il debitore non può, prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni, e, in genere, distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell'esercizio industriale o commerciale.

« Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato. »

L'onorevole Monti-Guarnieri propone all'articolo 21 il seguente emendamento:

« *Nel primo comma alle parole: costituire pegni, aggiungere: e far parte di Società commerciali.* »

È presente l'onorevole Monti-Guarnieri?
(*Non è presente.*)

S'intende che lo abbia ritirato.

Pongo a partito l'articolo 21.

(*È approvato.*)

Art. 22.

« Le sentenze che pronunziano o negano l'omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'articolo 912 del Codice di commercio.

« Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive. »

A questo articolo l'onorevole Di Stefano ha presentato, firmato da dieci deputati, il seguente emendamento:

« *Al primo alinea: Le sentenze che accordano o negano, ecc.* »

L'onorevole Di Stefano ha facoltà di parlare.

Di Stefano. I miei emendamenti all'articolo 22 sono semplicissimi.

Anzitutto, propongo al principio un semplice emendamento di forma. L'articolo dice: « le sentenze che pronunziano o negano l'omologazione del concordato, » ecc. Io proporrei di dire « le sentenze che accordano o negano l'omologazione, » ecc. È una semplice modificazione di forma, che reputo necessaria per l'esattezza del linguaggio giuridico, poichè tutte le sentenze, anche quelle che negano l'omologazione, pronunziano.

Propongo, inoltre, la soppressione dell'altro capoverso:

« Le sentenze che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive. »

« Questa disposizione ripete quella dell'articolo 913 del Codice di commercio, così concepito:

« Tutte le sentenze del tribunale in materia di fallimento sono provvisoriamente esecutive. »

Poichè ogni inutile aggiunta nella legge è pericolosa, e tale aggiunta potrebbe far credere che in questa legge si fossero mutati i principî stabiliti nel Codice di commercio, ne propongo addirittura la soppressione. Così si eviterà qualunque questione, che domani si potrebbe fare, per indagare se il fallimento pronunziato in tema di concordato preventivo sia regolato dalle stesse norme e dagli stessi principî, che regolano le sentenze pronunziate nei fallimenti dichiarati a norma del vigente Codice di commercio.

Dovendosi nell'uno e nell'altro caso applicare le stesse disposizioni, propongo la soppressione del secondo capoverso.

Spero che le mie proposte saranno accettate dal Ministero e dalla Commissione, perchè mi sembrano informate ai più sani principî della scienza del giure.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non ho nessuna difficoltà di accettare il primo emendamento proposto dall'onorevole Di Stefano, perchè invece di dire: « le sentenze che pronunziano o negano, ecc. », si dica « le sentenze che accordano o negano l'omologazione, ecc. »

Ma non credo che si debba sopprimere l'ultimo capoverso. Si tratta, è vero, di una sentenza dichiarativa del fallimento; ma poichè essa non è pronunziata in uno dei casi previsti nel Codice di commercio, ma

dopo i risultati di una nuova procedura, è meglio evitare che i dubbi che sorgono nell'animo dell'onorevole Di Stefano possano sollevarsi per una ragione diversa. Perchè nel silenzio della legge si potrebbe chiedere se alla sentenza pronunziata in seguito alle procedure per il concordato sieno applicabili le disposizioni stabilite dal Codice di commercio, e quindi è meglio togliere ogni causa di incertezza.

Presidente. Qual'è il parere della Commissione?

Sorani, relatore. La Commissione consente nel parere dell'onorevole ministro.

Presidente Onorevole Di Stefano, il suo primo emendamento è accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione. Insiste Ella sul secondo emendamento?

Di Stefano. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, non insisto, ma prego che di esso si tenga conto.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 22 con l'emendamento dell'onorevole Di Stefano accettato dal Governo e dalla Commissione:

« Le sentenze che accordano o negano l'omologazione del concordato, come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20, debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'articolo 912 del Codice di commercio.

« Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 23.

« Ogni sentenza pronunziata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura, entro quindici giorni dalla inserzione dello estratto di essa nel giornale degli annunci giudiziari del luogo.

« L'atto di appello si notifica al debitore, al commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, e alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla Corte in un termine non maggiore di quindici, nè minore di cinque giorni, a pena di nullità. »

A questo articolo l'onorevole Di Stefano ha pure presentato un emendamento.

Egli vorrebbe che, invece di dire: « Ogui

sentenza pronunciata nella procedura... si dicesse: Tutte le sentenze pronunziate nella procedura di concordato preventivo sono provvisoriamente esecutive. Esse sono appellabili dal debitore, ecc. »

L'emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli Socci, Comandini, Micheli, Cattanzaro, Mantica, Landucci, Fili-Astolfone, Rossi Enrico, Donnaperina, Montagna.

L'onorevole Di Stefano ha facoltà di svolgerlo.

Di Stefano. La ragione della mia proposta è di evidenza palmare. Siamo in materia di concordato, che deve prevenire il fallimento.

Se viene una sentenza, che accorda la omologazione al concordato chiesto dal debitore ed accettato dai creditori, questa sentenza pronunciata dal tribunale, per essere esecutiva, deve aspettare la sentenza d'appello che la confermi. Per il diritto vigente in materia di fallimento, esiste una norma, la quale dispone: « tutte le sentenze sono provvisoriamente esecutive. » Bisogna applicare lo stesso principio alle sentenze rese in materia di concordato preventivo, quando omologano il concordato?

A me pare di sì, per evitare i grandi inconvenienti, che potrebbero diversamente avvenire.

Difatti, il debitore, il quale ha domandato un concordato e a cui è stata accordata dal tribunale la omologazione fino a quando si definirà l'appello, in quale stato si troverà?

Se non si dice che la sentenza, la quale accoglie il concordato, è provvisoriamente esecutiva, bisognerà aspettare l'esito dell'appello, e questa procedura del concordato preventivo non finirà mai.

E, d'altra parte, cosa significherebbe la espressione: « definitivamente esecutiva » inserita in questa legge, se si ritenesse che le sentenze, le quali accordano l'omologazione, sono provvisoriamente esecutive?

Ecco la ragione del mio emendamento, che si propone di togliere ogni dubbio, che potrebbe sorgere, e di evitare una condizione incerta in materia di cotanta importanza.

Presidente. Onorevole relatore, accetta lo emendamento dell'onorevole Di Stefano?

Sorani, relatore. La Commissione non crede di potere accettare l'emendamento dell'onorevole Di Stefano, perchè, se la sentenza fosse provvisoriamente eseguibile, qualora in appello venisse revocata, che cosa avverrebbe? Uno stato peggiore del primo. Bi-

sogna quindi applicare nel caso presente le regole comuni di diritto, altrimenti avremo una dannosa situazione di fatto, la quale potrebbe poi portare inconvenienti più gravi di quelli rilevati dall'onorevole Di Stefano.

Presidente. Onorevole ministro guardasigilli, accetta l'emendamento dell'onorevole Di Stefano?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Ho dichiarato fin dal principio che in una legge così grave non si possono improvvisare emendamenti.

E dico il vero in questo momento non saprei valutare tutti gli effetti dell'emendamento consigliato dall'onorevole Di Stefano.

Di Stefano. E allora proporrei di sospendere questo articolo.

Sorani, relatore. Ma che sospendere? Allora non si finisce più questa legge! (*Interruzioni — Commenti*).

Di Stefano. Io ritengo che in una legge su materia tanto delicata ed interessante, come questa, non ci sia bisogno di far presto, ma soprattutto occorra far bene. Ora, quali ragioni ha addotto l'onorevole relatore contro il mio emendamento? Questa sola: se, domani, la Corte d'appello revocherà la sentenza, che concede l'omologazione al concordato preventivo, che cosa avverrà? Avverrà - è facile la risposta - la dichiarazione del fallimento.

Ma, io chiedo all'onorevole relatore: oggi cosa avviene, quando una sentenza di tribunale dichiara il fallimento? Forse la sentenza d'appello non può revocarla, perchè essa è provvisoriamente esecutiva? No, certamente. La sentenza può essere sempre revocata ed i più gravi interessi, restano travolti. Invece, qui si tratta di concordato preventivo e la concessione della esecutorietà provvisoria della sentenza, che l'omologa mi pare non solo giusta, ma anche conforme ai principî del diritto ed alle esigenze del commercio. Perchè mai, quando la sentenza nega il concordato preventivo e ne viene il fallimento, la sentenza è provvisoriamente eseguibile? E perchè mai non dovrebbe essere tale, quando la sentenza concede il concordato preventivo? Quali ragioni ostano? Nessuna seria ne ha addotta il relatore, e il ministro, da sua parte, ha detto di non avere studiato la questione e perciò di non potere aderire all'emendamento. Secondo me, tutte le ragioni impongono che anche la sentenza, omologante il concordato preventivo, sia resa, provvisoria-

mente, esecutoria ed abbia gli stessi effetti di quella che nega l'omologazione e dichiara il fallimento. (*Commenti*).

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. La sentenza che nega la omologazione del concordato preventivo pronunzia anche il fallimento. Ma appunto perchè qui si tratta di concordato preventivo e sino a che non sia definita la questione, rimane inalterata la condizione del debitore tanto in rapporto ai creditori quanto in rapporto ai terzi, appunto per ciò mi pare che non vi sia bisogno di introdurre l'emendamento proposto.

Questa è la ragione principale e mi pare che anche l'onorevole Di Stefano vi si dovrebbe arrendere.

Presidente. Insiste l'onorevole Di Stefano nel suo emendamento?

Di Stefano. Vi insisto.

Presidente. L'onorevole Di Stefano propone adunque all'articolo 23 che invece di dire « Ogni sentenza pronunziata, ecc. si dica: Tutte le sentenze pronunziate nella procedura di concordato preventivo sono provvisoriamente eseguibili: Esse sono appellabili dal debitore, ecc. »

Governo e Commissione non accettano questo emendamento, che io pongo senz'altro a partito.

(*Non è approvato*).

Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 23 di cui fu data lettura.

(*È approvato*).

« Art. 24.

« Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale.

« Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

« Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell'articolo 377 del Codice di procedura civile ».

(*È approvato*).

Art. 25. « La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

« I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: i quali hanno però diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

« I creditori di una società non possono

pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato.

Luzzatto Riccardo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Luzzatto Riccardo. Io debbo presentare non un emendamento, ma una semplice osservazione. A me pare che converrebbe variare la dizione dell'ultimo capoverso di questo articolo, perchè la frase « I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato » potrebbe far nascere dei dubbi. Il concordato in molti casi, anzi in quasi tutti i casi, estinguerà anche l'obbligazione del socio responsabile. Ora data la dizione di questo articolo, parrebbe che dovesse invece lasciare sempre intatta la responsabilità del socio principale. Desidero quindi che nel coordinamento venga migliorata questa frase.

Sorani, relatore. Terremo conto della sua osservazione.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 25.

(*È approvato*).

Art. 26.

« I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori.

« Il termine stabilito dall'articolo 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni. »

(*È approvato*).

Art. 27.

« Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni, avuto riguardo ai patti della loro emissione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

Luzzatto Riccardo. Le disposizioni dell'articolo 27 considerate in relazione ad altre successive che riguardano il modo di votazione mi pare siano gravi nei loro effetti e prego quindi l'onorevole ministro e il relatore di volervi pensare, inquantochè il concetto di condizioni speciali per i portatori di obbligazioni offende il principio generale della parità di trattamento tra i creditori; che è iscritto nelle nostre leggi. Ma io potrei anche acconciarmi ad ammettere non di meno questa possibilità di speciale trattamento in questo caso in cui si dice appunto « avuto riguardo ai patti della emissione

delle obbligazioni », poichè si tratta in sostanza di accordo volontario.

Se non che ad arrestarmi in questa via viene quest'altro concetto. Il concordato evidentemente deve essere votato univocamente da tutte le categorie di creditori, dal creditore comune al creditore di obbligazioni, e se potrà contenere, secondo questo articolo, patti speciali favorevoli i portatori di obbligazioni sorge il pericolo, che i portatori di obbligazioni possano farsi la parte del leone, e soffocare i diritti dei creditori comuni.

I portatori di obbligazioni possono costituire, rispetto ai creditori comuni, la maggioranza per ragione dell'importanza dei loro crediti, ed allora vedete sorgere questo scencio che la maggioranza dei creditori fa per sè dei patti speciali, con offesa dei diritti della minoranza.

Questa è una condizione di cose che la legge non può assolutamente consentire. Quindi bisogna che voi, o aboliate l'articolo 27, o provvediate a scindere le votazioni nel momento del concordato e stabiliate che quella condizione per la quale si dà un trattamento di favore ai portatori di obbligazioni debbano essere votate senza la partecipazione dei portatori di queste obbligazioni, perchè altrimenti create la possibilità che uno dei ceti creditorii sovrasti all'altro.

Dichiaro quindi che qualora la Commissione non provveda a modificare gl'inconvenienti gravissimi che verrebbero da questo articolo non potrei votarlo e dovrei pregare la Camera di respingerlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sorani, relatore. La disposizione dell'articolo 27 è stata dettata allo scopo di provvedere a speciali condizioni di certi possessori di obbligazioni di Società... (*Interruzione del deputato Luzzatto Riccardo*)... di Società in cui sia utile nell'interesse di tutte le parti di usare per ragioni speciali diversità di trattamento fra una classe e l'altra di creditori...

Luzzatto Riccardo. Ma chi vota questa differenza di trattamento?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Tutti.

Luzzatto Riccardo. Ma allora quando sono maggioranza si sovrapporranno alla minoranza.

Sorani, relatore. La legge regola in speciali articoli il modo e il voto che i possessori delle obbligazioni rendono, ma concordato in modo che non possono verificarsi gli in-

convenienti che designa l'onorevole Luzzatto.

Luzzatto Riccardo. Scusi, bisogna intendersi. L'onorevole relatore ha fatto l'ipotesi che i creditori di obbligazioni vogliano votare qualche cosa che deteriori la loro posizione di fronte agli altri e in questo caso certo non vi sono difficoltà. Adesso faccia un'altra ipotesi, che i portatori di obbligazioni vogliano, d'accordo col creditore, una condizione di favore, che votino per sè il dividendo immediato e per gli altri una speranza, una dilazione...

Sorani, relatore. Non è possibile.

Luzzatto Riccardo. Lo deve ammettere poichè è possibile. Non si può ora antivedere quali saranno le proposte di tutti i concordati. Dobbiamo considerare la ipotesi in cui i portatori d'obbligazioni, e il creditore per il suo interesse facciano una proposta che sia più favorevole ai portatori di obbligazioni, che ai loro privilegi, e che mandi in seconda linea i creditori comuni. Data questa ipotesi, e dato che tutti i creditori, portatori di obbligazioni e creditori comuni, votino insieme ogni deliberazione del concordato, quando avvenga che i portatori di obbligazioni rappresentino somma superiore ai creditori comuni (ponga un milione di obbligazioni e ottocento mila lire di creditori comuni) avviene che i portatori di obbligazioni costituendo la maggioranza, possono imporre quelle condizioni che stanno a loro favore soffocando i diritti degli altri creditori.

Questo mi pare un inconveniente. E per ciò pongo il dilemma semplice: o voi abolite il concetto della possibilità di condizione di favore per i portatori di obbligazioni e volete parità perfetta; o credete opportuno, e posso ammetterlo, che in qualche caso convenga una diversità di trattamento, ed allora dovete disciplinare le cose in modo che i portatori di obbligazioni non possano votare quella parte di concordato che sta a loro speciale favore.

Con queste cautele si può ammettere la disposizione; senza queste cautele, creerebbe questa condizione di cose: che uno dei ceti di creditori possa sovrastare all'altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Luzzatto ha voluto ancora una volta confermare con le sue acute osservazioni quanto poc'anzi ho detto a suo riguardo.

Certamente se noi dovessimo fermarci

alle eventualità alle quali egli ha alluso, l'articolo non potrebbe rimanere così com'è formulato.

Ma l'onorevole Luzzatto sa che le disposizioni di legge non possono scendere senza inconvenienti ad una casistica pericolosa e che mal riesce a prevedere tutti i casi possibili.

L'onorevole Luzzatto, infatti, notava che può accadere che i possessori di obbligazioni eventualmente si trovino in maggioranza ed anche che abusino della ragione del numero per farsi una condizione di favore. Ora oltre quanto ho detto circa l'impossibilità di prevedere i casi isolati, giova osservare che questo disegno di legge si fonda soprattutto sulla fiducia che noi dobbiamo riporre nella vigilanza e nella azione dell'autorità giudiziaria, soprattutto per salvaguardare i diritti delle minoranze. E quindi ove abusi avvenissero, allora deve intervenire l'azione del Tribunale per impedirli. Egli è per questo che io ho sostenuto, contro l'opinione dell'onorevole Galuppi, al quale non piaceva, l'intervento del magistrato in questa procedura. Mi pare che tale intervento offra una sicura garanzia per allontanare il timore di sopraffazioni della maggioranza dei creditori e per la tutela di tutti i diritti.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 27.

(È approvato).

Art. 28.

« I possessori di obbligazioni al portatore che intervengono all'adunanza devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale, o dagli istituti di emissione del regno, o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 6.

« Da quest'elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale o gli istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

« Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell'articolo 16. »

(È approvato).

Art. 29.

« Per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l'adesione di tanti

possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

« Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all'adunanza.

« Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera, accompagnate dall'elenco di cui al precedente articolo, anche se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale dell'adunanza, o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell'articolo 26. »

(È approvato).

Art. 30.

« I dissidenti e gli aderenti possono nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

« Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale. »

(È approvato).

Art. 31.

« Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

« Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

« Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'articolo 851 del Codice di commercio. »

(È approvato).

Art. 32.

« Sulla istanza di qualunque creditore, proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologò il concordato, potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo.

« Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione. »

(È approvato).

Art. 33.

« Nel caso contemplato dall'articolo precedente, i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.

« Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse.

« Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

« In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato. »

(È approvato).

Art. 34.

« Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento.

« Tuttavia, se dopo escussi i fideiussori ed sperimentate le altre garanzie costituite, il concordato non sia completamente eseguito, ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente.

« Dichiarato il fallimento, si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell'articolo precedente. »

(È approvato).

Art. 35.

« Le disposizioni degli articoli 864, 866 e 867 del Codice di commercio, per quanto siano applicabili, sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo. »

A questo articolo gli onorevoli Monti-Guarnieri e Morpurgo hanno presentato la seguente proposta di aggiunta:

Dopo le parole « e ai creditori », aggiungere:
« al debitore ed anche alla persona da lui eventualmente incaricata. »

È presente l'onorevole Monti-Guarnieri?
(Non è presente).

È presente l'onorevole Morpurgo?
(Non è presente).

Allora s'intende che essi abbiano ritirato la loro proposta, e che l'onorevole Monti-Guarnieri abbia ritirato anche un altro emendamento che aveva presentato da solo e di cui dò ad ogni modo lettura:

« Aggiungere alle parole: « sono estese rispettivamente al Commissario giudiziale », le seguenti: « al debitore. »

L'onorevole Landucci propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Ogni creditore che abbia stipulato sia direttamente, sia indirettamente col debitore o con terze persone un vantaggio a suo favore per il voto nelle adunanze di concordato, sarà anche tenuto, solidariamente con i terzi con cui abbia contrattato, a dare a tutti e singoli gli altri creditori tanto di quanto illegittimamente si sia avvantaggiato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

Landucci. Brevi parole bastano per spiegare il concetto della mia proposta. Uno degli atti più immorali che possano turbare la serenità, la giustizia e lo scopo del concordato è la corruzione di uno dei creditori rispetto al voto che egli dà nell'assemblea, che deve decidere sulla concessione del concordato stesso. Quest'atto così immorale è già preveduto dal Codice di commercio, il quale crea un'azione pubblica appunto per perseguirlo e per punirlo. Ma l'azione pubblica penale, è notorio, incontra molte difficoltà per essere intentata, anzi, novantanove volte su cento, in pratica non porta alcun risultato.

D'altra parte è opportuno, ad impedire questo atto immoralissimo, che i creditori danneggiati abbiano un mezzo che li ecciti a perseguire il debitore, che volle turbare la serenità e la giustizia del concordato. Il diritto classico già offre numerosi esempi di una triplice sanzione, cioè il risarcimento dei danni, la pena pubblica e la pena privata; ora l'istituto della pena privata a fianco della pena pubblica potrebbe essere in tutta la nostra legislazione una salutare innovazione, e cominciando da questo caso così riprovevole potrebbe essere esteso a molti altri casi con grande vantaggio della pubblica moralità e della giustizia.

Ora il mio emendamento si basa, considerato scientificamente, su questo principio. È utile cominciare da questa legge ad introdurre nella nostra legislazione la pena privata dell'antico diritto classico? Io credo

di sì; difficilmente si potrebbe immaginare un reato più pericoloso, più grave di questo; si potrebbe cominciare da esso, ma prima di insistere nell'emendamento, che involge in sé una generale e complessa questione, la quale condurrebbe troppo in lungo, nè vorrei ora abusare della benevolenza della Camera, desidererei di sapere quale s'è l'opinione del ministro e del relatore in proposito.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Landucci di non insistere nel suo emendamento. La questione che vuol risolvere con esso può essere studiata e definita in sede più opportuna. Inoltre giova notare che vi sono le sanzioni penali per il fatto che dà occasione all'emendamento, e che pedissegue alle sanzioni penali vengono quelle civili del risarcimento dei danni.

Se non bastassero queste sanzioni penali, non credo che gioverebbero le sole sanzioni civili.

Quindi prego l'onorevole Landucci di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Insiste, onorevole Landucci?

Landucci. Desidererei conoscere anche la opinione del relatore.

Sorani, relatore. Le ragioni addotte dall'onorevole Landucci in sostegno del suo emendamento, sono pienamente condivise dal relatore. Bisogna, oltre l'azione penale, che per la gravità della pena sancita dall'articolo 806 del Codice di commercio spesso e volentieri non si applica, una sanzione civile che impedisca il mercato del voto nel concordato, che altera l'uguaglianza di trattamento fra i creditori, e rende vana ogni legge sul concordato?

Pur troppo, è vero, c'è molta rilasciatezza nei nostri Tribunali; osservanza poco rigorosa della legge, e, spesso, i giudici delegati al fallimento, distratti da molte altre occupazioni, desiderosi di chiudere i fallimenti, lasciano che sotto i loro occhi si compiano turpi mercati. Ciò è deplorabile, e la Commissione prega l'onorevole ministro a richiamarvi la severa osservanza della legge, raccomandando lo studio di questo emendamento.

Landucci. Allora non insisto nel mio emendamento.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 35 come è stato proposto.

(È approvato).

Procedura dei piccoli fallimenti.

Art. 36

« Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila, può chiedere al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori.

« La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli articoli 7, 8 e 9.

« Il presidente nomina d'ufficio un commissario giudiziale, il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

« Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario. »

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Castiglioni.

Parli pure.

Castiglioni. Io vorrei chiedere soltanto all'onorevole Commissione ed al ministro un chiarimento. Desidererei cioè di sapere se nell'espressione *il commerciante* s'intendano comprese e contemplate anche la società commerciali.

Una ragione evidente di escluderle certamente non esiste, ed anche il testo non si opporrebbe rigorosamente; ma un dubbio può nascere dal fatto che nella prima parte della legge, e precisamente nell'articolo primo, quando si vollero ammettere le Società commerciali ai benefici di questa legge, si contemplarono espressamente e distintamente.

Non saranno forse frequenti i casi di Società commerciali che abbiano un passivo minore delle cinque mila lire; ma certamente il caso è possibile e non si può escluderle *a priori*. Desidererei pertanto che il dubbio venisse eliminato.

Presidente. A questo articolo l'onorevole Vigna aveva presentato diversi emendamenti, ma egli ha fatto conoscere alla Presidenza che doveva assentarsi dalla Camera e ritirava tutti gli emendamenti da lui proposti, dei quali tuttavia do lettura:

Al primo comma dopo le parole: « il commerciante », aggiungere: « e le società commerciali anche non legalmente costituite. »

Al primo comma sostituire alle parole: « lire cinquemila » le parole: « lire diecimila. »

Dopo il primo comma aggiungere:

« La domanda è accompagnata dalla de-

scrizione e stima di tutte le attività e passività con l'elenco nominativo dei creditori.»

L'onorevole Landucci, poi, ha proposto i seguenti due emendamenti:

Nel primo periodo sostituire alle parole: « le lire cinquemila » le altre: « le lire due-milacinquecento ».

Nel terzo periodo, dopo le parole: « il presidente », aggiungere: « ove per gravi motivi non ne lo ritenga immeritevole ».

Onorevole Landucci, mantiene i suoi emendamenti?

Landucci. Desidero di spiegare brevemente il concetto informatore di questi miei emendamenti, perchè, a mio modo di vedere, è veramente fondamentale.

Questa parte della legge è la più nuova di tutte, e quella che non ha precedenti in alcuna legislazione del mondo civile, e tanto meno nelle legislazioni che appartengono al ciclo storico delle legislazioni italiane. È un'innovazione, che credo utilissima, perchè estende le facilitazioni date ai commercianti in genere, ai commercianti piccoli, più bisognosi di aiuto e benevolenza; dunque sul conto della disposizione sono d'accordo, ma è un vero salto nel buio, una vera novità, e credo che la prima volta che si fa questo passo bisogna farlo molto cauti, perchè le facilitazioni, che qui si danno ai piccoli commercianti, sono enormi, grandissime, anzi tolgono ogni credito ai piccoli commercianti stessi. Basta riassumerle rapidissimamente.

Secondo il testo dell'articolo di questa parte del disegno di legge, sono ammessi a questo beneficio tutti i piccoli commercianti, onesti o non onesti, anzi disonesti quanto si voglia. Non vi è un limite, come nella prima parte della legge, dove si è votato quel 40 per cento, che debbono i debitori assicurare ai creditori. A questo beneficio sono ammessi i piccoli commercianti, anche se non possono dare ai loro creditori nulla addirittura, anche se hanno dilapidato tutta la loro sostanza e quella loro affidata dai creditori. Mancano tutti i motivi di esclusione stabiliti dall'articolo 3 per i commercianti in genere, mancano tutti i limiti tendenti in genere ad escludere dal beneficio i debitori disonesti. Ogni procedura di bancarotta è esclusa. Non vi è più bancarotta semplice, e tutti sanno come i motivi di bancarotta semplice siano molto gravi; alcuni, esclusi, rappresentano una vera, una altissima immoralità.

La determinazione del passivo è ridotta ad una rapidità e semplicità incredibile; del

pari la determinazione dei creditori e dei crediti: così che vi è un evidente pericolo che si insinuino creditori fittizi.

Qui tutto è rapido, non vi è l'omologazione del tribunale, vi è una procedura che può addirittura divenire di sorpresa, facilissima ad essere abusata da debitori disonesti che faranno intervenire dei creditori compiacenti e di sana pianta inventati. Manca, come dicevo, l'omologazione del tribunale, mancano in pratica i libri di commercio, quindi non vi sarà mai guida. I libri non sono più necessari, cioè non danno più origine alla bancarotta, quindi non servono più a nulla.

Conseguenza ultima è, che i pericoli di questa procedura sono immensi. Se non si restringe ai minimi termini, se non si fa un passo molto cauto, noi non gioviamo al piccolo commercio ma gli nuociamo infinitamente. Gli siamo di nocumento perchè gli togliamo ogni credito; perchè non si troverà più alcuno che presti un soldo al piccolo commerciante, poichè la legge toglie ogni seria garanzia economica e morale, poichè sa che è esposto ad una procedura rapidissima che può togliergli fin l'ultimo centesimo.

Quindi noi nuociamo moltissimo al piccolo commerciante, anche perchè lo mettiamo alla balia dei creditori astuti che si prevarranno di questa procedura per soverchiare gli altri creditori.

Essendo anche io favorevole allo scopo fondamentale della legge, che ha l'intento di diminuire le spese di giudizio, di facilitare gli accordi, di diminuire le spese di procedura del concordato, pure essendo favorevole a questi grandi vantaggi che si danno ai debitori piccoli commercianti, dico, che questi vantaggi sono tali che per far sì che non ne derivi un evidente pericolo, debbano essere ridotti ai minimi termini, o almeno debbano essere circondati da serie ed efficaci garanzie, e la moralità non deve in nulla essere scossa. In conclusione, quindi curare che in realtà si tratti di piccoli fallimenti ed escludere i piccoli commercianti la cui disonestà sia evidente.

I miei due emendamenti non hanno che lo scopo di autorizzare il presidente del tribunale, ove il debitore ne sia immeritevole, ove lo ritenga immeritevole per gravissimi e lampanti motivi, di negare in questi casi il concordato. Occorre che ci sia un freno, una remora, perchè, secondo questa disposizione, il piccolo commerciante ha diritto sempre al concordato, risulti anche che questo pic-

colo commerciante sia un poco di buono, sia un vero imbroglione.

Non è egli eminentemente morale autorizzare il presidente del tribunale a rifiutare il concordato, ove per gravi motivi lo ritenga immeritevole?

In secondo luogo io propongo che il limite di 5000 lire sia ridotto. Tutti sanno che cosa sono i limiti: essi non hanno una vera e logica ragion d'essere, non possono essere scusati, se non da una ineluttabile necessità; e, posto che essa esista, debbono essere talmente determinati da impedire i danni provenienti, in più o in meno, dal loro rigore; nel caso concreto è chiaro, come quel limite debba essere stabilito il più basso possibile.

È agevole immaginare in quanti casi commercianti che hanno 10,000 lire di passivo ne fanno apparire solo 5000. Questi limiti non saranno messi in pratica quali si scrivono nelle leggi ed a mio credere questo limite è soverchio per un primo passo. Già molti scrittori avevano proposto il limite di due mila lire; ma io non insisto sulle duemila lire o sulle duemila cinquecento, trovo però che il limite di cinquemila lire per un primo passo che si fa in questa via, non solo nella legislazione italiana ma in tutte le legislazioni del mondo, è soverchio.

Non voglio insistere più a lungo; ma riassumo e prego l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di abbassare questo limite e di aggiungere nel testo una frase che permetta al presidente del tribunale di escludere da questo grande beneficio quel commerciante che egli ritenga immeritevole di godere di una procedura così rapida e così semplice.

Presidente. Onorevole ministro, accetta la proposta dell'onorevole Landucci e dell'onorevole Castiglioni?

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Nel disegno di legge si sono deliberatamente escluse le Società commerciali per ragioni facili ad intendere. Noi abbiamo voluto stabilire la procedura dei piccoli fallimenti solo a favore della numerosissima schiera delle persone singole che compiono atti i quali hanno esteriormente l'atteggiamento di commerciali, ma che in sostanza si riducono all'esercizio di un mestiere, accompagnato da modeste operazioni in un ambito circoscritto.

Le stesse ragioni non possono valere per gli enti collettivi che si costituiscono per esercitare il commercio. La Società commer-

ciale non si può considerare come pseudo-commerciante nè esonerarla dalle formalità richieste.

D'altra parte è difficile supporre una di tali società con capitali meschini come quelli delle modeste aziende alle quali si estende la benevolenza del legislatore.

Se poi si accettasse l'estensione a cui accennava l'onorevole Castiglioni, noi dovremmo modificare non solo questo articolo, ma anche altri, ad esempio il 37, circa le rappresentanze per le proposte di concordato; il 39, per applicare al concordato le disposizioni di cui all'articolo 25. Mi pare quindi meglio evitare queste ed altre difficoltà.

Non dirò poi che poche parole sulla questione che di nuovo ha sollevato l'onorevole Landucci, sulla quale mi sono ampiamente trattenuto nella discussione generale, rispondendo a lui e ad altri oratori circa l'entità dell'azienda da ammettere al favore di questa procedura speciale.

Egli sa che nel disegno di legge votato dal Senato si andava pure a diecimila lire; ma questa misura parve eccessiva e fu giudicata pericolosa da molti, sicchè si ritornò al limite di cinquemila lire che mi pare sia ragionevole e tale da comprendere tutte le piccole aziende, che possono trovarsi nelle condizioni volute. Se volessimo scendere a 2500 lire, noi faremmo una legge che non avrebbe effetto pratico, e che darebbe luogo a gravi disparità di trattamento.

Quindi senza ripetere le considerazioni svolte nella discussione generale, io mantengo il limite di 5000 lire, così come è proposto nel disegno di legge.

Landucci. Desidererei una risposta anche all'altra mia proposta, quella cioè di autorizzare il Presidente del Tribunale ad escludere dai benefici dell'articolo 36 il piccolo commerciante ch'egli ritenesse immeritevole.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Ma questo spetta al Pretore!

Landucci. Ma questo non è detto.

Presidente. Insomma insiste nella sua proposta?

Landucci. Non insisto.

Presidente. Essendo stati ritirati gli emendamenti proposti a questo articolo dall'onorevole Vigna, e l'onorevole Landucci non insistendo nelle sue proposte, metto a partito l'articolo 36 così come è proposto dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 37.

« Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un'adunanza, da tenersi in pretura e alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

« Nell'adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

« Questi presenta le sue proposte di concordato.

« Sorgendo contestazioni, il pretore procura di conciliarle. Non riuscendo le risolve quale arbitro amichevole compositore.

« Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all'articolo 14 e osservato il disposto dell'articolo 15.

« Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera al pretore o al commissario giudiziale ».

Anche a questo articolo è stato ritirato l'emendamento proposto dall'onorevole Vigna; quindi lo metto a partito.

(È approvato).

« Art. 38.

« Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re.

« L'azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto pel titolo di bancarotta fraudolenta. »

L'onorevole Vigna ha un emendamento a questo articolo, che ha dichiarato di ritirare.

Viene ora un emendamento dell'onorevole Landucci ed è il seguente:

« *Sostituire al secondo periodo: È esclusa l'azione penale per bancarotta semplice nei casi contemplati dall'articolo 856 n. 5 e dall'articolo 857 del Codice di commercio.*

« Negli altri casi di bancarotta semplice il Tribunale può sospendere il procedimento penale e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato dichiarare anche in Camera di consiglio estinta l'azione penale. »

Lo mantiene, o lo ritira?

Landucci. Lo mantengo, ma desidero di svolgerlo brevemente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci per dare ragione del suo emendamento.

Landucci. Le modificazioni che la Commissione ed il Ministero nell'ultimo stadio di questa procedura parlamentare hanno proposto, hanno avuto tutto lo scopo di limitare la portata, ed i confini di queste facilitazioni date ai piccoli commercianti, scopo al quale io plaudo.

Debbo però ripetere, che non ne sono completamente contento, perchè avrei desiderato che si introducessero limiti anche più ristretti, portando a sole lire 2,500 il limite del passivo e permettendo al presidente del tribunale di escludere per gravi motivi i debitori indegni.

In ogni modo però, mi si conceda di ripeterlo, lo scopo comune di tutte le proposte del Ministero e della Commissione, e ne ho resa loro lode, è stato quello di limitare la portata del disegno di legge.

Ora a me è sembrato strano che proprio in questo punto, il più delicato di tutti, seguendo una via opposta del tutto, questa portata si sia riallargata. La controversia è questa: la bancarotta semplice deve essere esclusa sempre, o solo in quei casi in cui in realtà il piccolo commerciante non sia in colpa se non ha soddisfatto le disposizioni del Codice per la sua condizione di inesperienza, di poca cultura, di necessità della sua povera vita?

Il Ministero e la Commissione sono ritornati ad una antica proposta, di abolire sempre la bancarotta semplice. Ebbene, io non propongo nulla di nuovo; non faccio che riproporre l'articolo come era stato presentato alla Camera dall'onorevole Gianturco, riproposto dal Ministero la prima volta e approvato dal Senato. Ora la bancarotta semplice negli articoli 856 e 857 del Codice civile è determinato in quali casi si produce, e tra questi ve ne sono alcuni proprio enormi.

Ebbene, perchè un piccolo commerciante deve sfuggire a questa sanzione penale solo perchè è piccolo, quando l'atto che ha commesso è immorale, e non trova scusa alcuna nella sua condizione?

La bancarotta semplice si dichiara se il commerciante ha consumato una parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte, se, per esempio, ha consumato parte del suo patrimonio in giuochi d'azzardo.

Ebbene, costui dovrà andare impunito? I suoi creditori, che saranno piccoli ed avranno diritto alla tutela della legge al pari dei grossi, dovranno essere spogliati di questa difesa della legge penale? Ma come? Un piccolo commerciante ha smesso

di pagare i suoi creditori, ma ne ha pagato qualcuno per danneggiare gli altri, atto questo immoralissimo nel commercio e solo perchè è piccolo non deve sottostare alla bancarotta semplice?

Non cito tutti i casi di bancarotta semplice, perchè so che parlo a persone che conoscono benissimo il Codice di commercio.

Mi basta di averne ricordati alcuni per essere sicuro che i miei colleghi comprendono che ve ne sono alcuni enormi. L'articolo come era stato proposto dall'onorevole Gianturco ed approvato dal Senato, e che io ora ripropongo, tempera queste gravi eccezioni ed esclude assolutamente l'azione di bancarotta semplice nei casi indicati dal numero 5 dell'articolo 856 e dall'articolo 857 e questo è perchè l'articolo 856 si riferisce ai libri di commercio.

Ora è giusto che dal piccolo commerciante non si possa pretendere che tenga i libri di commercio, questo lo capisco, e l'articolo 857 comprende i casi secondari di bancarotta semplice, ed anche per questi casi secondari io capisco che si debba essere indulgenti per i piccoli commercianti. Ma l'articolo, già proposto due volte alla Camera e approvato dal Senato, apre la via a scusare il commerciante in tutti gli altri casi, perchè dice: negli altri casi il tribunale può sospendere il procedimento penale e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato può dichiarare estinta l'azione penale.

Ora, che si sospenda il procedimento penale quando il piccolo debitore, nonostante sia incorso negli altri casi di bancarotta semplice, si mostri innocente e possa dimostrare che è stato trascinato dalla fatalità nella sua posizione, lo capisco, ma che sempre, in ogni caso, ed anche in quei quattro casi immoralissimi dell'articolo 866, si escluda la bancarotta semplice, io credo che sarebbe un principio immorale perchè la pochezza del debitore non esclude che debba essere anche onesto.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Sorani, relatore. La Commissione, nel rivedere il disegno di legge approvato dal Senato e ritornato alla Camera, ha creduto di ritornare per questa parte al disegno della Commissione governativa, perchè pareva più completo e meglio rispondente al concetto della legge abolendo la bancarotta semplice in ogni caso.

Una volta che i piccoli commercianti

furono liberati dalla tenuta dei libri, non è possibile tenerli responsabili di tutti quegli altri fatti di cui parlava l'onorevole Landucci, che sono, più che reati, contravvenzioni.

Noi crediamo di aver fatto qualche cosa di più e di meglio di quello che voleva l'onorevole Landucci. Abbiamo detto che, se il debitore non conclude il suo concordato, è considerato fallito, e cioè sottoposto a tutte le conseguenze che vengono dalla dichiarazione del fallimento. D'altra parte come tenerlo responsabile di tali atti se di commerciante non ha che le apparenze, e di altre non è colpevole che di esser per analfabetismo incapace di osservare la legge?

Perciò credo che, data questa disposizione di legge, abbiamo fatto molto di più per colpire il piccolo negoziante, diciamo così, che non ha concluso il suo concordato.

D'altra parte come si fa, nel caso presente, a chiamare il tribunale a vedere se sia degno o no di vedere estinta l'azione penale quando il tribunale, nel caso presente, non interviene mai, perchè, nel caso del piccolo commerciante, il tribunale non c'è, non omologa il concordato? È una piccola transazione, è una amichevole composizione fatta al di fuori del Codice e dell'omologazione del tribunale; quindi non è il caso di andare ad esaminare se egli fosse, o no, degno di essere escluso dalla bancarotta.

Landucci. È enorme!

Sorani, relatore. Perciò pregherei l'onorevole Landucci di voler ritirare il suo emendamento: tanto più che ho già detto che abbiamo stabilito nella legge stessa come il negoziante, che non ha concluso il suo concordato, si consideri fallito e sia soggetto a tutte le conseguenze del fallimento; non manca che la parte penale, perchè abbiamo creduto che quei piccoli negozianti non si debbano considerare come negozianti e che non debbano essere sottoposti all'azione penale.

Presidente. Onorevole Landucci, ritira il suo emendamento?

Landucci. Di mala voglia!

Presidente. Allora l'emendamento dell'onorevole Landucci è ritirato.

Landucci. Ma vedrete che la cosa è enorme. Ve ne accorgete.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 38.

(È approvato).

Leggo ora l'articolo 39 modificato dalla Commissione d'accordo col Governo.

« Il verbale di concordato, redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall'articolo 912 del Codice di commercio, è senz'altro esecutivo in confronto del debitore, dei coobbligati e dei fidejussori. Il detto concordato si applica al secondo alinea dell'articolo 25. »

Questa è una modificazione al primo comma.

Sorani, relatore. È una coordinazione all'articolo precedente, che non varia la sostanza.

Presidente. Leggo il rimanente dell'articolo:

« Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegata dalla maggioranza dei creditori con le modalità determinate dal medesimo, o, in difetto, con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori. »

« L'onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell'articolo 24.

« Se le proposte di concordato sono respinte, o il concordato è annullato nel termine e pei motivi stabiliti all'articolo 32, o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell'articolo 816 del Codice di commercio, il debitore è considerato fallito. »

Onorevole ministro, è d'accordo con la Commissione in questa dizione?

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Sissignore, è concordata.

Presidente. L'onorevole Lucchini ha presentato un emendamento a questo articolo.

È presente l'onorevole Lucchini Luigi? (Non è presente).

Questo emendamento s'intende ritirato.

Landucci. Chiedo di parlare. (Oooh!)

Due sole parole. Io aveva già proposto di sopprimere il secondo ed il terzo periodo. Ora desidero sapere dal ministro e dalla Commissione se accettano questa proposta, perchè se non l'accettano cade anche il mio emendamento all'articolo 40.

Sorani, relatore. La Commissione non l'accetta.

Presidente. Onorevole ministro?...

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non accetto la proposta dell'onorevole Landucci, di cui non comprendo la ragione. Il capoverso, che dà le norme per determinare le competenze del commissario giudiziario, è necessario. Intendo poi meno l'altra soppressione proposta dall'onorevole Landucci,

il quale, mentre voleva delle garanzie contro i piccoli commercianti che commettono gli atti ai quali egli or ora alluse, vuole poi sopprimere un capoverso col quale si stabilisce che quando non si fa il concordato il debitore è considerato fallito.

Landucci. No, questo no, anzi questo capoverso l'approvo moltissimo.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Ella ha parlato dei due ultimi...

Landucci. No, intendevo il secondo ed il terzo periodo, perchè mi paiono superflui.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 39.

(È approvato).

Art. 40.

« Se durante la procedura e prima della votazione del concordato, risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila il pretore rimette la conoscenza dell'affare al tribunale.

« Questo, sentito il debitore in camera di consiglio, provvede in conformità degli articoli 3, 4 e 10 ».

A quest'articolo l'onorevole Landucci ha un emendamento, il quale mi pare non abbia più ragion di essere.

Landucci. Naturalmente.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 40.

(È approvato).

Art. 41.

« Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all'infuori del verbale di concordato ».

A quest'articolo l'onorevole Landucci ha due emendamenti.

Landucci. Cadono di necessità.

Presidente. Sta bene.

Pongo a partito l'articolo 41.

(È approvato).

Disposizioni comuni.

Art. 42.

« Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria, e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila.

« Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori, ai sensi dell'articolo 1 o 36, il tribunale, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, provvede in conformità dell'articolo 36.

« Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.

« La sentenza di revoca è inappellabile. »

L'onorevole Galluppi ha proposto che all'alinea primo di quest'articolo, dopo le parole: *non saranno più soggetti alla procedura di fallimento*, si aggiunga l'inciso: *salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 39*.

Onorevole Galluppi,...

(Non è presente).

S'intende che egli rinunzi a questo suo emendamento.

Metto a partito l'articolo 42.

(È approvato).

Art. 43.

« Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge, ove ne concorrano gli estremi e purchè all'applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa.

« Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, le cui passività non superano le lire cinquemila, si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell'articolo 42.

« Nei detti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice non può esser seguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto. »

L'onorevole Landucci ha proposto che, nel secondo comma di questo articolo, invece di: *lire cinquemila*, si dica: *lire duemila cinquecento*.

Onorevole Landucci, ha facoltà di parlare.

Landucci. Cade anche questo emendamento.

Presidente. Metto a partito questo articolo 43.

(È approvato).

Domani, in principio di seduta, si procederà al coordinamento e quindi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 30 dicembre 1894, n. 597, (testo unico) sul Monte pensioni pei maestri elementari.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 30 dicembre 1894, n. 597, (testo unico) sul Monte pensioni pei maestri elementari.

Questo disegno di legge torna, modificato, dal Senato.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge il disegno di legge (Vedi Stampato n. 153 C.)

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale verrà chiusa.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Gli articoli 4, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 28, 33, 36, 39, 46, 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) sono modificati nel modo seguente:

Art. 4. — Gli insegnanti e i direttori delle scuole mantenute dai Comuni, dalle Provincie, o dallo Stato all'interno o all'estero, e degli asili infantili, nonchè gli insegnanti elementari, dei regi educatori femminili, per venire ammessi al Monte delle pensioni, devono presentare all'Amministrazione dell'istituto il titolo di abilitazione richiesto dalla legge per il rispettivo ufficio, fatta eccezione per le maestre degli asili infantili nominate anteriormente all'andata in vigore del regolamento generale sulla istruzione primaria, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1895, n. 623.

Art. 7. — Il contributo annuo dei Comuni è stabilito nella misura di cinque centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali e degli aumenti sessennali che, in conformità della legge 11 aprile 1886, spettano agli insegnanti nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai Comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sotto-maestri. Sarà pure dovuta dai Comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degli insegnanti, dei direttori e dei sotto-maestri nelle scuole facoltative e negli asili d'infanzia da essi mantenuti, nonchè sugli sti-

pendi dei direttori e degli insegnanti elementari nei regi educatori femminili.

Per le scuole tenute da Corpi morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, il contributo di nove centesimi sarà per intero a carico del Comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei maestri e dei direttori.

Per i direttori il contributo sarà corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del Comune nel quale insegnano.

Per i sottomaestri, ai quali è affidata una sezione di classe, a termine dell'articolo 323 della legge 13 novembre 1859, il contributo sarà ragguagliato sull'intero stipendio minimo legale per tutto il periodo durante il quale prestano tale funzione; ma il diritto di rivalsa del Comune sullo stipendio del sottomaestro è in ragione del quattro per cento sullo stipendio ad esso in realtà corrisposto.

Per le scuole stabilite nei Comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe, verrà ridotto a questa somma, in quanto riguarda la iscrizione al Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo è inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Per gl'insegnanti negli asili d'infanzia e nei regi educatori femminili il contributo verrà ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Lo stesso contributo di cinque centesimi sarà pagato dalle Provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'isciversi al Monte per le scuole che essi mantengono.

Le norme per la riscossione dei contributi relativi alle scuole ed agli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero saranno stabilite dal regolamento.

Art. 11. — Gli insegnanti che godono una pensione a carico del Monte, se l'ammontare di essa è compreso fra lire 301 e lire 600, rilasciano la ritenuta dell'uno per

cento, e del due per cento se l'ammontare dell'assegno stesso è superiore a lire 600.

In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'uno per cento potranno essere inferiori a lire trecento, e quelle al netto della ritenuta del due per cento potranno essere inferiori a lire seicento, depurate dalla ritenuta dell'uno per cento.

Art. 12. — Gl'insegnanti hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei Regi educatori femminili anche in diverse Provincie o Comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole e negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed iscritti al Monte pensioni.

Art. 14. — Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella A unita alla presente legge. La somma liquidata non potrà superare la media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio, calcolati nel modo indicato all'articolo 7. Tuttavia la pensione dell'insegnante non potrà essere inferiore a lire 300 se ha raggiunto i 30 anni di servizio; a lire 240 se il servizio prestato è compreso fra i 28 ed i 30 anni; a lire 200 se il servizio prestato è inferiore ai 28 anni.

Per gli insegnanti pensionati con oltre 60 anni di età, o licenziati dall'ufficio per provata infermità dopo 25 anni di servizio, la pensione minima è stabilita in lire 300.

Art. 18. — La vedova del maestro iscritto al Monte delle pensioni, contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità se il maestro muore dopo un numero d'anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui l'insegnante cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 15.

L'indennità sarà ripartita secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova e i figli minorenni,

quando questi per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Agli orfani delle maestre, morte dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 e inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel comma precedente, anche se abbiano il padre vivente.

Art. 19. — La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole, una pensione reversibile per intero sul gruppo degli orfani.

Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani. Perdono anche la pensione gli orfani quando raggiungono l'età maggiore; e le orfane, anche durante la minore età quando contraggono matrimonio.

Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante che muiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 21. — Le pensioni alle vedove ed agli orfani, liquidate in conformità degli articoli 19 e 20, non potranno eccedere i due terzi di quelle che sarebbero spettate, o che erano già state assegnate, all'insegnante. In ogni caso, se la pensione è inferiore alle 150 lire annue, verrà elevata a questa somma.

Art. 23. — La vedova, o, in difetto di essa, i figli minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate alla lettera a dell'articolo 15 hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari ai due terzi dello stipendio annuo assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.

La causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.

Art. 28. — La presente legge, salvo le disposizioni sopra indicate, non è obbligatoria per quei Comuni dove già al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per

assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai Comuni dove esistono regolamenti speciali, e dove esistevano al 1° gennaio 1879, non che quelli trascorsi alla dipendenza dello Stato negli uffici d'istitutore nei Convitti nazionali e di ispettore scolastico, o in altri, sempre però nella carriera dell'insegnamento e della educazione elementare.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei Comuni indicati nel primo comma del presente articolo, o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i Comuni obbligati e i Comuni non obbligati al contributo, o lo Stato abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui Comuni o sullo Stato della quota messa a loro carico, per lo Stato nei modi da stabilirsi col regolamento, e per i Comuni con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte, o che si facessero anche dai Comuni che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

I maestri e i direttori, che alla data della promulgazione della presente legge si trovino in servizio presso Comuni, dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazione di pensioni, hanno diritto di accumulare agli effetti della indennità o della pensione il servizio compiuto in altri Comuni parimenti non soggetti al Monte.

Tali indennità o pensioni avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria.

Con Decreto Reale saranno stabilite le norme per l'applicazione di questo articolo.

Art. 33. — Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

L'indennità potrà essere chiesta dall'insegnante o dalla vedova o a nome degli orfani minorenni entro tre anni dalla data della cessazione dello stipendio.

Quando l'insegnante, a favore del quale si sia già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare, in un asilo infantile iscritto al Monte delle pensioni, od in una scuola elementare dei Regi educatori femminili, potrà esso continuare a godere della pensione e verrà iscritto nuovamente al Monte per conseguire la indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà peraltro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 36. — La Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti vigila anche la gestione del Monte pensioni.

Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, composta di due rappresentanti di ciascuno dei due rami del Parlamento e di due funzionari della Cassa stessa, esaminerà i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche dei partecipanti, ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nelle tabelle di liquidazione delle pensioni, o dei contributi, come pure nel sistema di ripartizione degli utili.

Della Commissione tecnica predetta faranno parte un funzionario di ciascuno dei Ministeri dai quali dipendono le classi degli iscritti e due di questi ultimi per ciascun Istituto di previdenza; gli uni e gli altri intervengono con voto deliberativo nelle adunanze della Commissione in cui si tratta dell'Istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragioni d'ufficio, si occupino specialmente d'Istituti di previdenza in numero non superiore a quattro.

Art. 39. — L'iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale: « Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari, » stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2^a) per dieci anni a partire dal 1° gennaio 1879, e continuata per altri dieci anni a partire dal 1° gennaio 1889 per effetto della legge 23 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3^a), è so-

stituita da uguale stanziamento per altri dieci anni a partire dal 1° luglio 1902.

La detta somma sarà iscritta col titolo suindicato nel bilancio passivo del Ministero del tesoro.

Art. 46. — Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato all'interno o all'estero, quelle degli insegnanti negli asili infantili e quelle degli insegnanti nelle scuole elementari dei regi educatori femminili che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895, saranno liquidate per tutto il servizio utile prestato in scuole, in asili e nei regi educatori cumulativamente:

a) per quelli che alle date sopra indicate avevano una età minore di 30 anni compiuti sulla base della tabella A;

b) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 30 sulla base della tabella A colla diminuzione di un dodicesimo.

Anche le indennità spettanti, a tenore dell'articolo 15, agli insegnanti contemplati nella lettera b del presente articolo, saranno diminuite di un dodicesimo.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1889 e che approfittassero della facoltà concessa dagli articoli 42 e 43, saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e delle indennità agli insegnanti nelle scuole elementari.

Le pensioni degli insegnanti, di cui alla precedente lettera b, alle quali sia stata già applicata la riduzione del dodicesimo, non potranno mai essere minori dei limiti minimi di lire 300, 240, o 200, stabiliti dall'articolo 14 in relazione al numero degli anni di servizio prestati; quando poi risultassero superiori al limite massimo della media triennale, di cui all'articolo stesso, verranno riportate a questo limite.

Art. 49. — Le pensioni alle vedove ed agli orfani degli insegnanti di cui all'articolo 46, non dovranno mai essere inferiori a lire 150 e se nella liquidazione risultassero minori, saranno elevate a tale somma.

Art. 50. — A partire dal giorno 1° gennaio 1903 agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani già pensionati si accorderà la pensione liquidata con le modificazioni contenute nel presente articolo 1.

Art. 52. — Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alle necessarie modificazioni

del regolamento approvato con Regio Decreto 25 aprile 1894, n. 160.

Nello stesso regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione.

(È approvato).

Art. 2.

« Ciascun Consiglio provinciale scolastico tiene un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante della provincia iscritto al Monte, sarà presa nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti l'abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti sessennali, le sospensioni, le riasunzioni in servizio, i licenziamenti, od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.

« Nel registro stesso sarà presa nota delle sentenze di condanna passate in giudicato; nonchè delle assegnazioni delle pensioni e delle indennità.

« Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conserveranno in apposito fascicolo per ciascun insegnante.

« Il registro generale degli insegnanti all'estero sarà tenuto dal Ministero degli affari esteri.

« Ogni insegnante iscritto sarà munito, a cura dell'Amministrazione del Monte, di un libretto o stato di servizio, nel quale l'interessato dovrà indicare tutte le notizie relative ai servizi didattici prestati. »

(È approvato).

Art. 3.

« È data facoltà all'insegnante, o ad altri a favore di lui, di eseguire versamenti volontari al Monte pensioni, in misura non minore di 6 e non maggiore di 100 lire annue, da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati al saggio medio di investimento dei fondi del Monte pensioni, ridotto del 2 per cento per le relative spese d'amministrazione.

« Il capitale per tal modo costituito verrà pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, quando il depositante cessi per qualunque motivo dal servizio. »

(È approvato).

Art. 4.

« A richiesta del titolare del conto individuale o della vedova o degli orfani minorenni, aventi diritto a pensione e al momento che la consegnano, il capitale predetto potrà essere trasformato rispettivamente in speciale assegno vitalizio o temporaneo fino al 21° anno di età, in ogni caso esente dalla ritenuta di cui all'articolo 11. »

(È approvato).

Art. 5.

« Col regolamento saranno determinate le norme per il servizio dei versamenti volontari e dei conti individuali rispettivi. »

(È approvato).

Art. 6.

« Ogni campagna di guerra è calcolata come un anno di servizio utile per il conseguimento della pensione, senza che i maestri debbano pagare al Monte alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

« Il valore capitale relativo all'aumento della pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra verrà corrisposto al Monte pensioni all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero della pubblica istruzione, che toglierà i fondi necessari dai capitoli del proprio bilancio passivo attualmente intitolati: « Retribuzioni a titolo di incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti, ecc. ; » « Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, ecc. »

(È approvato).

Art. 7.

« L'articolo 49 della legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico), è soppresso. »

(È approvato).

Art. 8.

« Il Governo del Re provvederà al coordinamento e alla pubblicazione del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. »

(È approvato).

Art. 9.

« Le disposizioni di questa legge avranno effetto dal 1° gennaio 1903. »

(È approvato).

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge modificato dal Senato « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari. »

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 8-c modificato dal Senato: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari ».

Il disegno di legge potendosi dare per letto, perchè ormai noto alla Camera da lungo tempo, dichiaro aperta la discussione generale. (*Pausa*).

Se niuno chiede di parlare, poichè non vi sono oratori iscritti, procederemo alla discussione degli articoli; s'intende, gli articoli del disegno di legge modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

Credaro, relatore. Sì, sì, siamo d'accordo anche con l'onorevole ministro.

(*Sono approvati senza discussione tutti gli articoli del disegno di legge*).

Art. 1.

« Tutte le nomine degli insegnanti per le scuole elementari comunali debbono essere deliberate in seguito a concorso.

« Da questa regola non sarà lecito derogare, se non nei casi, riconosciuti volta per volta dall'Ufficio provinciale scolastico, nei quali sia necessario provvedere d'urgenza alla nomina dell'insegnante o per rifiuto del Comune di nominarlo o per esito sfavorevole del concorso bandito o per vacanza improvvisamente verificatasi dopo la scadenza dei termini del concorso o durante l'anno scolastico.

« In quest'ultimo caso, ove il Comune non provveda entro quindici giorni da quello in cui la vacanza si è verificata, disporrà il Provveditore agli studi, il quale di ogni nomina di urgenza darà notizia al Consiglio provinciale scolastico nella sua prima seduta.

« Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico per il quale fu necessario, in via eccezionale, di provvedervi: col chiudersi di questo il maestro si intende di fatto licenziato, senza che occorra per parte del Comune deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento. »

Art. 2.

« Il concorso è indetto da ciascun Comune ai posti vacanti nelle sue scuole non più tardi del 15 giugno e per titoli.

« Se, trascorso questo termine, il Comune non si è valso del proprio diritto, il Consiglio provinciale scolastico indirà esso stesso il concorso, salvi restando i diritti del Comune alla nomina della Commissione e dell'insegnante.

« Ai Comuni che corrispondano al maestro uno stipendio superiore al minimo legale aumentato di un decimo o gli assegnino gratuitamente una conveniente abitazione, e che abbiano sulle nomine e la carriera degl'insegnanti un regolamento approvato dal Consiglio provinciale scolastico, è data facoltà di indire il concorso anche per esami, alle condizioni contenute nel regolamento stesso. »

Art. 3.

« La Commissione giudicatrice è sempre presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.

« Se il concorso è solo per titoli, i membri della Commissione, oltre il presidente, sono quattro; se il concorso è per titoli e per esame, possono essere anche sei.

« Due membri della Commissione sono sempre nominati dal Consiglio provinciale scolastico, quando la Commissione è di cinque, tre quando è di sette; gli altri sono nominati dalla Giunta municipale. I commissari dovranno essere scelti tra persone idonee a norma del regolamento.

« Il Comune può delegare direttamente al Consiglio provinciale scolastico l'esame dei titoli e la formazione della graduatoria del concorso per titoli e la nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame. »

Art. 4.

« La Commissione giudicatrice è la stessa per tutti i posti messi a concorso da un Comune e per quell'anno.

« Essa graduerà tutti i concorrenti eleggibili secondo il merito, il quale, ove il concorso sia anche per esame, dovrà risultare dalla votazione media sui titoli e sull'esperimento.

« Il Consiglio comunale coll'intervento, pena di nullità, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, procederà alla nomina, scegliendo per provvedere al primo posto vacante fra i primi tre della graduatoria; al secondo fra i primi quattro; al terzo fra i primi cinque; e di seguito.

« Ove la nomina del Consiglio com non sia fatta secondo questa regola, i

siglio provinciale scolastico procederà alla nomina; la quale sarà considerata come nomina regolare di concorso ed avrà tutti gli effetti derivanti dalla medesima.

« La terna o la graduatoria di un concorso non potranno in nessun caso avere altra durata ed efficacia se non per i posti che rimanesse vacanti durante l'anno scolastico, per il quale fu bandito.

« Ove, indetto il concorso, per causa del Comune o della Commissione giudicatrice, non si sia provveduto alla nomina dell'insegnante entro il 15 settembre, il Consiglio provinciale scolastico vi provvederà, non più tardi del 15 ottobre. »

Art. 5.

« Nessuna nomina è valida se l'insegnante non è fornito di legale abilitazione all'insegnamento, eccezione fatta per gl'insegnanti preposti alle scuole fuori classe in mancanza di aspiranti patentati, constatata da pubblico concorso, e se l'atto di nomina non è approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il quale dovrà esaminare i verbali delle Commissioni esaminatrici e i reclami degl'interessati e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali siano state osservate. »

Art. 6.

« L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso è nominato per un triennio di prova. Compiuto il triennio, la nomina acquista carattere di stabilità, salvo che il maestro sia stato prima della scadenza del triennio licenziato dal Comune per ragioni didattiche e in seguito a parere conforme del Regio Provveditore degli studi. La deliberazione del licenziamento deve contenere, a pena di nullità, il parere motivato del Provveditore e deve essere notificata giudizialmente all'insegnante e comunicata insieme all'avvenuta notifica al Consiglio provinciale scolastico; il quale, nel caso che sia stata omessa da parte del Comune la notifica al maestro, si sostituisce ad esso per la notifica stessa entro 15 giorni. »

Art. 7.

« Fermo il disposto degli articoli 334, 335, 337 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il Consiglio comunale può sempre, in qualunque tempo, licenziare con deliberazione motivata il maestro per una delle cause seguenti:

a) per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri;

b) per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

c) per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima;

d) per essere incorso, negli ultimi cinque anni, tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione;

e) per avere fatto, tra gli alunni, propaganda di principî contrari all'ordine morale ed alla costituzione dello Stato.

« La deliberazione motivata del licenziamento sarà presa, in ogni caso, dopo udite le difese del maestro e non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

« La stessa facoltà del licenziamento è data al Consiglio provinciale scolastico, sentito il parere del Consiglio comunale.

« Il Consiglio provinciale scolastico, prima di deliberare il licenziamento di un maestro, lo inviterà ad esporre per iscritto le proprie ragioni e sentirà il parere dell'Ispettore scolastico. »

Art. 8.

« Coloro che furono licenziati per le cause di cui alla lettera b dell'articolo precedente, saranno riammessi ai concorsi quando quelle cause venissero a cessare; quelli invece licenziati per altre cause potranno, secondo la gravità del caso, essere nello stesso giudizio di licenziamento dichiarati esclusi dai concorsi per sempre, ovvero solo per un tempo determinato. »

Art. 9.

« Il Consiglio provinciale scolastico, col consenso dei Comuni interessati e dell'insegnante, potrà trasferire questo da uno ad altro Comune della Provincia.

« L'insegnante, in seguito a sua domanda e col consenso dei Comuni interessati e l'approvazione dei rispettivi Consigli provinciali scolastici, può essere trasferito anche da uno ad un altro Comune di diversa Provincia.

« L'insegnante trasferito non perderà i diritti acquisiti neppure se si trova nel triennio di prova. »

Art. 10.

« L'aumento del decimo concesso dal Comune al maestro coll'atto di nomina ed i miglioramenti di stipendio ottenuti dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, come pure il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace, non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del

decimo, il quale deve corrispondersi dal Comune in base allo stipendio minimo assegnato alla scuola nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio d'insegnamento.

« Le maestre che insegnano nelle classi maschili o nelle miste hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche se questo eccedesse il minimo legale. »

Art. 11.

« Nessuna classe con un solo maestro potrà avere più di settanta allievi.

« Quando, per un mese almeno, questo numero sarà oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il Municipio provvederà o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto-maestri.

« Dopo due anni di esperimento con sotto-maestro, a ciascuna classe dovrà essere preposto un maestro effettivo. »

Art. 12.

« Le scuole tenute da Corpi morali saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, semprechè le medesime siano pubbliche e gratuite e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e gl'insegnanti retribuiti, come i comunali.

« La convenzione tra i Municipi ed i Corpi morali dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico. »

Art. 13.

« Non possono essere sequestrate, nè pignorate le pensioni comunali dei maestri se non per ragioni d'alimenti dovuti per legge, e non oltre la metà, nè possono essere cedute in qualsiasi modo. »

Art. 14.

« Se entro dieci giorni dalla scadenza dello stipendio dei maestri elementari i Comuni non avranno rilasciato i relativi mandati di pagamento, la Giunta provinciale amministrativa, su reclamo in carta libera dell'insegnante, a norma dell'articolo 197 della legge comunale e provinciale emetterà d'ufficio i relativi mandati, i quali saranno esigibili, non ostante l'opposizione del Comune.

Se l'esattore ritardasse il pagamento, la multa del 4 per cento in cui incorre andrà a vantaggio dell'insegnante.

« Quando l'esattoria manchi di titolare, e

sia gerita da un sorvegliante, se non vi siano fondi di cassa, il prefetto con suo decreto ordinerà al tesoriere della Provincia di fare il pagamento del mandato, salvo alla Provincia di ripeterne dal Comune il rimborso, insieme all'interesse del 5 per cento, di cui nella legge 26 marzo, 1893, n. 159, a mezzo di mandato d'ufficio rilasciato dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 15.

« La Direzione didattica è obbligatoria pei Comuni aventi una popolazione non inferiore a diecimila abitanti o che abbiano almeno venti classi; è facoltativa per gli altri Comuni, i quali possono a tal fine unirsi in consorzio.

« La Direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da Ispettori scolastici o da persone abilitate a quell'ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza. La Direzione didattica facoltativa potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva e aventi classe propria, quando non sia intercomunale; ma saranno preferiti gli Ispettori scolastici e gli abilitati alla Direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente almeno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore.

« Il diploma da direttore didattico si conferisce per titoli e per esami ».

Art. 16.

« Lo stipendio del direttore didattico senza insegnamento non può essere inferiore allo stipendio normale massimo aumentato di un decimo, con cui il Comune o uno dei Comuni consorziati retribuisce i maestri. Esso deve essere aumentato quale che sia la misura dello stipendio, di quattro decimi sessennali nella stessa ragione di quello dei maestri.

« Un maestro nominato direttore conserva i diritti acquisiti, sia per la misura dello stipendio, sia per la stabilità dell'ufficio ».

Art. 17.

« La nomina, la conferma, il trasferimento, le punizioni disciplinari, il licenziamento e il pagamento di stipendio del direttore sono regolati dalle stesse norme e garanzie stabilite pei maestri negli articoli precedenti ».

Art. 18.

« Nessun direttore, quando la nomina sia obbligatoria, potrà avere altro ufficio pubblico retribuito, estraneo alle scuole del Comune. »

Art. 19.

« Sono considerati direttori didattici e debbono possederne i titoli richiesti dalla presente legge, i direttori generali, gl'ispettori scolastici municipali, i direttori locali, i dirigenti e in genere tutti gli stipendiati comunali preposti alle scuole elementari o a gruppi di scuole di un Comune o di Comuni consorziati. »

Art. 20.

« Contro le decisioni riguardanti la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari e dei direttori didattici, tanto i Comuni, quanto i maestri o i direttori interessati e i provveditori possono ricorrere al ministro della pubblica istruzione, che provvederà sentita la Commissione consultiva istituita presso il Ministero per l'esame delle controversie scolastiche.

« Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione o dall'interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di legittimità.

« Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni da quello in cui l'atto del Consiglio provinciale scolastico fu comunicato al ricorrente, e licenziato dalla Commissione consultiva e dal Ministero non oltre sessanta giorni dalla data della presentazione.

« In caso di licenziamento, finchè non si sia avuto una decisione definitiva sul ricorso del maestro o del direttore didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si potrà provvedere all'ufficio, pena di nullità, salvochè in via provvisoria. »

Art. 21.

« Fermi i diritti acquisiti, i regolamenti comunali dovranno essere conformati alla presente legge entro un anno dalla sua promulgazione. »

Art. 22.

« Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata. »

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

« Gl'insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano

i requisiti legali, e che nel giorno della promulgazione della presente legge abbiano insegnato lodevolmente per un triennio, ma non abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, s'intendono confermati definitivamente, salve le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

« I maestri che abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale, di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, hanno diritto di compiere il triennio di prova in corso. Se questa riesce lodevole, la nomina diventa definitiva, salve le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

« Lo stesso diritto di nomina definitiva hanno i maestri, che siano entrati da tre anni compiuti nel periodo sessennale della citata legge e abbiano fatto prova lodevole.

« Le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori, che, salvo i casi contemplati nell'articolo 21, abbiano da due anni almeno, anteriormente alla promulgazione della presente legge, esercitato lodevolmente il loro ufficio. »

Art. 24.

« La patente elementare di grado inferiore nei concorsi per i posti di insegnante nelle classi inferiori è considerata equipollente alla patente di grado superiore ed al diploma di insegnamento elementare. »

Art. 25.

« Il Governo del Re per tre anni dalla promulgazione della presente legge, ha facoltà di conferire il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, istituito dalla legge 12 luglio 1896, con dispensa da ogni tirocinio, da esame e dalla lezione pratica, a quei maestri di grado inferiore che sono in attività di servizio, o che lo erano prima della legge 12 luglio 1896, i quali dimostrino con certificato dell'Ispettore scolastico di avere lodevolmente insegnato almeno per un triennio e dato prova della loro attitudine didattica, oppure che sieno forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico o abbiano conseguito la licenza normale. »

Art. 26.

« Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico con la presente legge il capitolo secondo, titolo quinto, della legge 13 novembre 1859; n. 3725, e le leggi successive che hanno derogato ad alcune

delle disposizioni del detto capitolo non che a promulgare un Regolamento per l'attuazione e l'applicazione del detto testo unico, nel quale siano anche stabilite le norme per i trasferimenti da scuola a scuola dello stesso Comune, per gli avanzamenti, per i collocamenti in aspettativa a causa di salute e per i procedimenti disciplinari.

« Il regolamento dovrà essere pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

Presidente. Domani, in principio di seduta, si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge, come degli altri già votati per alzata e seduta.

Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente. Si dia lettura delle domande d'interrogazione.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per conoscere i motivi, che fecero ritardare il pagamento dei sessennii agli insegnanti nelle scuole complementari annesse alle normali.

« Rampoldi. »

Presidente. Questa interrogazione sarà posta nell'ordine del giorno. Si dia lettura delle domande d'interpellanza.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulla opportunità di rendere più rapido il controllo del siero antidifterico.

« Mangiagalli. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni per le quali alla farmacopea ufficiale sono state aggiunte le cosiddette specialità medicinali.

« Celli. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sul modo come funziona il servizio del controllo dei vaccini e dei sieri.

« Celli. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni che hanno finora impedito di emanare un nuovo regolamento ostetrico informato ai moderni principii di patologia e profilassi in sostituzione del vigente la cui applicazione è causa della morte di tante madri in tutte le classi sociali ed in partico-

lare nelle proletarie, nelle quali, per mancanza di mezzi, più deficiente è l'igiene.

« Bossi. »

Presidente. I ministri diranno poi se, e quando intendono rispondere a queste interpellanze.

Sull'ordine del giorno.

Presidente. Onorevole Ciccotti, ella ha chiesto di parlare. Su di che?

Ciccotti. Sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ciccotti. Io chiedo che, nell'ordine del giorno di domani, lo svolgimento della proposta di legge da noi presentata sull'ordinamento e reclutamento dell'esercito, sia inscritta prima della mozione presentata dagli onorevoli Mirabelli ed altri. So che l'onorevole presidente è di un'opinione diversa; ma, con tutto l'ossequio che ho per la sua autorità, io son sicuro che, quando avrà ascoltate le nostre ragioni, probabilmente troverà modo di aderire alla nostra domanda.

Già noi possiamo invocare a favore nostro la consuetudine, perchè le proposte d'iniziativa parlamentare si sono svolte e si svolgono sempre in principio di seduta; ma poi vi sono anche delle ragioni di ordine intrinseco. La presa in considerazione di una proposta di legge, importa un mero giudizio di delibazione, che sfiora semplicemente il merito senza esaurirlo; e quindi è giusto che tutto questo si faccia, prima che la Camera venga a deliberare su di una mozione, il cui voto importa l'accettazione o pur no di un dato indirizzo. E v'è anche un'altra ragione. Di fronte alla mozione proposta dall'onorevole Mirabelli ed altri, noi, di questa parte della Camera, ci troveremo nella necessità di dichiarare quale è il nostro modo di vedere e la via che, secondo noi, si debba seguire.

Ora, il nostro modo di vedere, l'abbiamo determinato nella forma più concreta presentando la nostra proposta di legge. Se non ci si dà modo di svolgerla, saremo costretti nostro malgrado, a fare una ripetizione. Si dia dunque modo alla Camera, al Governo, a tutti, di sentire in che senso noi intendiamo che debba avvenire la riduzione delle spese militari, e la risposta potrà essere più congrua, giusta e concreta, in seguito allo svolgimento della nostra proposta.

Presidente. Mi duole di non poter consentire nella sua proposta. La mozione presentata dall'onorevole Mirabelli e da altri colleghi fu messa innanzi molto tempo prima che Ella presentasse le sue proposte di legge

di iniziativa parlamentare che si riferiscono al medesimo argomento.

Le faccio poi osservare che il regolamento dispone che le mozioni siano discusse separatamente. Mi pare evidente quindi che per queste due ragioni, cioè che la mozione fu presentata prima, e che essa deve essere discussa all'infuori di ogni altra materia che si riferisca allo stesso argomento, non possa darsi la precedenza alle proposte di legge presentate dall'onorevole Ciccotti.

Ma c'è di più. Queste due proposte di legge mirano ad ottenere una parziale riduzione dell'esercito, mentre la mozione mira ad indurre il Governo ad entrare in un sistema per il quale sarebbe assai maggiore la riduzione dell'esercito stesso. Dato ciò, è evidente che il più deve prevalere; qualora il più non venga ammesso succedono le proposte per il meno; non accettandosi la mozione potrà di conseguenza esaminarsi la proposta di legge messa innanzi dall'onorevole Ciccotti la quale determina in quali proporzioni dovrebbe aver luogo la riduzione delle spese per l'esercito. Seguendo un ordine diverso, facendo cioè precedere le proposte dell'onorevole Ciccotti si pregiudicherebbe la proposta contenuta nella mozione dell'onorevole Mirabelli. Io quindi prego vivamente l'onorevole Ciccotti di lasciare che, come vuole il regolamento ed anche come vuole la ragione, che credo stia dalla parte mia, la mozione venga discussa prima per lasciar poi luogo allo svolgimento delle proposte di legge.

Ciccotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ciccotti. Mi duole di dover insistere. Anzitutto rammento che noi chiedemmo che le proposte di iniziativa parlamentare da noi presentate fossero svolte nella seduta del 14; e fu infatti fissata questa seduta.

Il nostro, dunque, è un diritto acquisito.

Quanto al resto, si tratta di vedere se l'ordine cronologico debba prevalere sul logico o questo su quello. Noi riteniamo che l'ordine logico debba aver la prevalenza sull'ordine cronologico; e l'ordine logico sta a favore nostro, come si vede, sol che si legga il testo della mozione Mirabelli, la quale invita il Governo a proporzionare le spese militari alla potenzialità economica del paese e ad iniziare la graduale trasformazione degli attuali ordinamenti militari.

Qualora questa mozione fosse respinta, potrebbe sembrare non regolare (ma lo fa-

remmo lo stesso perchè lo dobbiamo fare e perchè oltre alla Camera dobbiamo guardare al paese) che, avendo votato la Camera di non voler proporzionare le spese militari alla potenzialità economica del paese e di non voler ridurre gli organici militari, noi dovessimo venire poi a suggerire i modi specifici con cui intendiamo attuare la diminuzione delle spese militari e la riduzione degli organici.

Per queste ragioni, e non per formali questioni di precedenza, insisto nella mia proposta.

Chiesi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chiesi. Prego la Camera di voler mantenere l'ordine del giorno, come fu stabilito a seconda di quanto ha detto l'onorevole presidente. La mozione nostra, poichè io sono uno dei firmatari di essa, essendo molto più lata della proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata dall'onorevole Ciccotti, deve indubbiamente avere la precedenza.

Presidente. È evidente. Qualora la proposta più lata non venisse accolta, sarà il caso di discutere quella che lo è meno.

Ad ogni modo se l'onorevole Ciccotti insiste, interpellero la Camera.

Ciccotti. Ma nessuno può toglierci la facoltà di svolgere le nostre proposte di legge.

Presidente. Nessuno gliela vuol togliere.

Ciccotti. La ragione addotta dell'onorevole Chiesi non vale.

Chiesi. Tutt'altro.

Ciccotti. Dovete lasciare prima che diciamo che cosa vogliamo proporre, altrimenti saremo costretti a ripetere in seguito il discorso che avremo pronunciato sulla mozione.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Io non parlo che per una semplice dichiarazione. L'onorevole Ciccotti ha tenuto discorso a me più volte per questa precedenza: io gli dissi che era perfettamente indifferente, disposto a ciò che la Camera ed il presidente ritenevano opportuno, e quindi anche a che si svolgesse la sua proposta di legge prima della mozione. Io però tengo altresì a ricordare all'onorevole Ciccotti che ho sempre dichiarato che io credeva che tanto cronologicamente quanto logicamente fosse nel giusto l'onorevole nostro presidente.

Presidente. Dunque, onorevole Ciccotti, se Ella fa una proposta io la sottoporro alla Camera, ma è evidente che quando la mozione sarà esaurita Ella potrà avere una norma maggiore per isvolgere le sue proposte di legge.

Ciccotti. Saremo costretti ad una ripetizione, onorevole presidente; sicchè io insisto nella mia proposta. La Camera potrà respingerla, ma noi vi dobbiamo insistere.

Presidente. Come la Camera ha udito, domani doveva essere iscritta nell'ordine del giorno la mozione dell'onorevole Mirabelli, la quale fu presentata prima delle due proposte di legge d'iniziativa parlamentare che l'onorevole Ciccotti deve svolgere. Il regolamento dispone che la mozione debba svolgersi a parte, non di meno l'onorevole Ciccotti chiede che prima che si discuta la mozione domani in principio di seduta abbia luogo lo svolgimento delle sue due proposte di legge.

Io ho già dichiarato le ragioni per le quali non posso consentire in questa proposta dell'onorevole Ciccotti; tuttavia egli se ne appella alla Camera, ed io la interpellero.

Chi approva la proposta dell'onorevole Ciccotti voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Sempre sull'ordine del giorno ha chiesto di parlare l'onorevole Di Stefano.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Stefano. Ho chiesto facoltà di parlare per pregare l'onorevole presidente della Camera di stabilire la seduta, in cui si possa svolgere la mozione, che io e moltissimi altri colleghi abbiamo fatto invitando il Governo a presentare, al più presto, un disegno di legge sul riordinamento dell'insegnamento secondario e sul miglioramento delle condizioni morali e materiali dell'insegnanti. Se all'onorevole presidente non dispiacesse, proporrei di svolgere questa mozione nella seduta del 18 corrente.

Presidente. Ma io non lo posso stabilire, è il ministro...

Zanardelli, presidente del Consiglio. Siccome la mozione riguarda il ministro dell'istruzione, egli si riserva di dichiarare più tardi se consenta. Di qui al 18 c'è tempo.

Di Stefano. Sarebbe opportuno stabilire al più presto lo svolgimento di quella mozione.

Presidente. Dunque l'onorevole ministro dell'istruzione si riserva di far conoscere nella seduta di lunedì i suoi intendimenti in proposito.

La seduta termina alle 17.50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (46).

Modificazioni alla legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) sul Monte pensioni pei maestri elementari (153-B) (*Modificato dal Senato*).

Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari (8-c) (*Modificato dal Senato*).

3. Discussione di una mozione del deputato Mirabelli ed altri.

4. Svolgimento delle seguenti proposte di legge dei deputati Ciccotti, Varazzani ed altri:

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con Regio Decreto 6 aprile 1888, n. 5655.

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito, approvato con Regio Decreto 14 luglio 1888, n. 525.

5. Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1885, n. 1489 (serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro Romano. (209) (*Urgenza*).

6. Della riforma agraria (147).

7. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza (105).

8. Modificazioni al libro I, titolo X, del Codice civile, relative al divorzio (182).

9. Modificazione alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere (118).

10. Interpretazione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554, sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito (132).

11. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (106) (*Urgenza*).

12. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma (142).

13. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio (103).

14. Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria, avvenuta nella Cassa di prefettura di Messina (194).

15. Correzione di un errore nell'articolo 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, che as-

segna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa al cambio, al rimborso e al premio (74-bis).

16. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio rilasciate dagli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni a favore dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati (263).

17. Sulle case popolari (134).

18. Modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860, e aggiunta di un articolo alla legge 27 giugno 1901 modificante il detto testo (89).

19. Modificazioni all'articolo 24 del testo

unico della legge sulle pensioni relative alle truppe inviate in Cina (286).

20. Modificazioni alla legge del 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei corpi militari della R. Marina e alla legge del 29 gennaio 1885 (212).

21. Approvazione dell'articolo 68 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio Esercito modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 5013, e 21 luglio 1902, nn. 247 e 303 (282).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma 1903 - Tip. della Camera dei Deputati.